SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Carloforte . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 8 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Vercelli . . . . Pag. 6

DECRETO 8 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Asti . . . . Pag. 6

DECRETO 8 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cuneo . . . . Pag. 6

DECRETO 8 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Novara . . . . Pag. 7

DECRETO 8 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Alessandria . . . . . Pag. 7

DECRETO 11 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio . . . . Pag. 7

DECRETO 16 giugno 1999.

Sospensione del residuo carico tributario dovuto dal sig. Jagher Alberto, in qualità di socio della ditta F.lli Jagher S.a.s., in Tonadico . . . . Pag. 8

DECRETO 8 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del 2º ufficio IVA di Roma . . . . Pag. 9

Ministero della sanità

DECRETO 8 giugno 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico . . . . . . Pag. 9

DECRETO 8 giugno 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» e all'azienda ospedaliera «Vincenzo Cervello» di Palermo ad espletare le attività di trapianto di fegato, pancreas, rene ed insule pancreatiche prelevati da cadavere a scopo terapeutico e di trapianto di rene da donatore vivente, nell'ambito del progetto di sperimentazione gestionale «Partnership tra dipartimento interaziendale civico-cervello ed University of Pittsburgh Medical Center (UPMC)» . . . . Pag. 10

DECRETO 18 giugno 1999.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 22 gennaio 1998 concernente «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione» . . . . Pag. 12

Ministero della sanità

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 23 aprile 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale «Emosint», a base di desmopressina ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . . Pag. 12

PROVVEDIMENTO 27 aprile 1999.

Riclassificazione dei medicinali a denominazione generica denominati «Sodio cloruro» e «Glucosio» della Industria farmaceutica galenica senese ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . . Pag. 13

PROVVEDIMENTO 14 maggio 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale a base di calcipotriolo, denominata «Psorcutan», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. . . . . Pag. 14

PROVVEDIMENTO 14 maggio 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale a base di calcipotriolo, denominata «Daivonex», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. . . . . Pag. 15

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 18 giugno 1999.

Conferma dell'autorizzazione alla concessione di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, per interventi relativi a strade provinciali, a favore delle province di Agrigento e Ragusa. . . . . Pag. 15

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 30 giugno 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trapani. Pag. 17

DECRETO 30 giugno 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di L'Aquila. Pag. 17

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 23 giugno 1999.

Ammissione di progetti di ricerca nel campo della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 22/1987, al finanziamento del Fondo speciale ricerca applicata (FSRA) . Pag. 18

Ministero della pubblica istruzione

ORDINANZA 13 gennaio 1999.

Disciplina del funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia. (Ordinanza n. 5). . . . . Pag. 22

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Osservatorio astronomico di Brera

DECRETO DIRETTORIALE 9 giugno 1999.

Modificazioni al regolamento di amministrazione e contabilità dell'Osservatorio . . . . Pag. 24

Regione Toscana

ORDINANZA 16 marzo 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Acquisto natante raccoglialghe. (Ordinanza n. F/576) . . . . . . Pag. 25

ORDINANZA 16 marzo 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Acquisto automezzo con attrezzatura di corredo polivalente. (Ordinanza n. F/577) . . . . Pag. 26

ORDINANZA 18 marzo 1999.

Crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Attività di assistenza tecnica per l'attuazione degli interventi compresi nel piano degli interventi di emergenza e per il ripristino delle infrastrutture, del patrimonio culturale, degli edifici pubblici previsto dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998. (Ordinanza n. D/578) . . . . Pag. 27

ORDINANZA 18 marzo 1999.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1º ottobre 1998 nelle province di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1º ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 707: ripristino adeguamento opere di urbanizzazione nel comparto 13 di Camaiore. Ente attuatore: comune di Camaiore. Importo L. 350.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. G/579). Pag. 28

ORDINANZA 25 marzo 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Riparazione del natante raccoglialghe di proprietà del commissario. (Ordinanza n. F/580). . . . . Pag. 29

ORDINANZA 26 marzo 1999.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Ordinanza n. 2449/96, art. 3: Piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione. Intervento n. 25: Torrente Cardoso - Intervento di rimodellamento della parte alta dell'alveo ed eliminazione ostacoli. Primi interventi di messa in sicurezza. I stralcio. Ente attuatore: Ufficio del Commissario. Importo complessivo L. 195.699.825. Approvazione contabilità finale. (Ordinanza n. 582). . . . . Pag. 30

ORDINANZA 30 marzo 1999.

Emergenza ambiente nella laguna di Orbetello. Acquisto e installazione pianali. (Ordinanza n. F/583) . . . . Pag. 32

ORDINANZA 30 marzo 1999.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1º ottobre 1998 nelle province di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1º ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 324: sistemazione idraulico forestale in sinistra idrografica del torrente Lucese. Ente attuatore: Comunità montana Alta Versilia. Importo L. 600.000.000. Presa d'atto (Ordinanza n. G/584). Pag. 33

ORDINANZA 31 marzo 1999.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 174: «Realizzazione passerella strallata sul T. Vezza nella parte a monte dell'abitato di Seravezza per agevolare il collegamento fra le due sponde». Ente attuatore: Comunità montana Alta Versilia. Importo L. 280.000.000. Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. 585). . . . . Pag. 34

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berzo Inferiore dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di sistemazione e ripristino delle strade agricole montane «Cascinetto - Zuvolo - Ranina - Lazzaretto» da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/43369). Pag. 35

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berzo Inferiore dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada d'accesso e la sistemazione dell'area esterna al fabbricato in località Camarozzi da parte del sig. Scalvinoni Severino. (Deliberazione n. VI/43370). Pag. 36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto rurale e opere di presa in località Campagneda da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/43371) . . . . Pag. 38

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tresivio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuove opere di presa per l'acquedotto comunale in località Rogneda da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/43372) . . . . Pag. 39

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Incudine dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il risanamento conservativo di alcuni manufatti della prima guerra mondiale in località Pianaccio e Monte Pagano da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/43373) . . . . Pag. 41

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un deposito attrezzi a macchinari per mungitura in località Alpeggio Campagneda da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/43374) . . . . Pag. 42

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto in località Ponte da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/43375). . . . . Pag. 44

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento di un fabbricato e la formazione di reti di collettamento acque reflue in località Dovere alte da parte del sig. De Maron Abbondino. (Deliberazione n. VI/43376) . . . . Pag. 45

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato da parte della società Baitella S.a.s. (Deliberazione n. VI/43377). . . . . Pag. 47

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Caspoggio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto rurale Alpe Prabello da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/43378) . . . . Pag. 48

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

DECRETO RETTORALE 25 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 50

Seconda Università di Napoli

DECRETO 29 giugno 1999.

Modificazioni all'ordinamento didattico dell'Università. Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione:

Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo . . . . Pag. 54

Comunicato concernente la nomina di quattro rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo . . . . Pag. 56

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . . Pag. 56

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 15 luglio 1999 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 58

Ministero della sanità: Comunicato del Ministero della sanità concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Neo-Detoxal" . . . . Pag. 58

Ministero dell'ambiente:

Iscrizione all'albo delle imprese degli enti di cui all'art. 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che effettuano la gestione dei rifiuti . . . . Pag. 58

Approvazione della modulistica relativa alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti . . . . Pag. 58

Requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti . . . . . . Pag. 58

Requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti . . . . Pag. 58

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione prot. n. 002/CN/Albo del 17 dicembre 1998 recante i requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti . . . . Pag. 59

Diritti annuali d'iscrizione che devono essere corrisposti dalle imprese di cui all'art. 23, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, e successive modifiche ed integrazioni . . . . Pag. 59

Banca d'Italia: Nomina del commissario straordinario e dei componenti il Comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Partenio società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Mercogliano . Pag. 59

Comune di Massa Lubrense: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) . . . . Pag. 59

Comune di Soldano: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) . . . . Pag. 59

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 132/L

DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 1999, n. **229.**

Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1999, n. **230.**

Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

99G0301-99G0305

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 133

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

Legge n. 208/1998: Riparto quota dei 3.500 miliardi di cui al punto 2.2. della delibera n. 70/98. (Deliberazione n. 52/99).

99A5816

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Carloforte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, sono stati eletti il consiglio comunale di Carloforte (Cagliari) ed il sindaco nella persona del dottor Carlo Biggio;

Considerato che, in data 16 aprile 1999, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termine di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carloforte (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Corda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Carloforte (Cagliari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Carlo Biggio.

Il citato amministratore, in data 16 aprile 1999, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Cagliari, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9900540/13.5/U.A. del 7 maggio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carloforte (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Bruno Corda.

Roma, 25 giugno 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A5860

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETO 8 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Torino ha segnalato il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Vercelli il giorno 7 giugno 1999, per interventi tecnici sulle procedure automatizzate, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Vercelli è accertato il giorno 7 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 8 giugno 1999

Il direttore regionale: ORSI

99A5861

DECRETO 8 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Torino ha segnalato il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Asti il giorno 7 giugno 1999, per interventi tecnici sulle procedure automatizzate, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Asti è accertato il giorno 7 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 8 giugno 1999

Il direttore regionale: ORSI

99A5862

DECRETO 8 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Torino ha segnalato il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Cuneo il giorno 7 giugno 1999, per interventi tecnici sulle procedure automatizzate, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Cuneo è accertato il giorno 7 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 8 giugno 1999

Il direttore regionale: ORSI

99A5863

DECRETO 8 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Novara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Torino ha segnalato il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Novara il giorno 7 giugno 1999, per interventi tecnici sulle procedure automatizzate, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Novara è accertato il giorno 7 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 8 giugno 1999

Il direttore regionale: ORSI

99A5864

DECRETO 8 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme nella proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Torino ha segnalato il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Alessandria il giorno 7 giugno 1999, per interventi tecnici sulle procedure automatizzate, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Alessandria è accertato il giorno 7 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 8 giugno 1999

Il direttore regionale: ORSI

99A5865

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio in data 24 maggio, dovuto alla sostituzione delle apparecchiature informatiche deputate all'automazione del servizio di pubblico registro automobilistico;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio in data 24 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 giugno 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A5870

DECRETO 16 giugno 1999.

Sospensione del residuo carico tributario dovuto dal sig. Jagher Alberto, in qualità di socio della ditta F.lli Jagher S.a.s., in Tonadico.

IL DIRETTORE DELLE ENTRATE
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 16 gennaio 1999 con la quale il sig. Jagher Alberto, in qualità di socio della ditta F.lli Jagher S.a.s. con sede in Tonadico (Trento), ha chiesto *ex* art. 39, sesto comma, la sospensione per dodici mesi della riscossione di un carico relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991 iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di novembre 1997 e febbraio 1998 per l'importo residuo di L. 30.738.310 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Vista la CIR. n. 260/E/II/3/98/157582 del 5 novembre 1998 con la quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati ad adottare i provvedimenti di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi di cui all'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei dipendenti della ditta di cui è socio;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del sesto comma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei tributi erariali in presenza delle particolari condizioni previste dal terzo comma dell'art. 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602;

Vista la idonea garanzia fideiussoria prestata a copertura dell'intero debito erariale;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 30.738.310 dovuto dal sig. Jagher Alberto, in qualità di socio della ditta F.lli Jagher S.a.s., a titolo di Irpef anno 1991 di cui alla cartella di pagamento n. 7800001/407, è sospesa per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.

L'ufficio distrettuale delle II.DD. di Borgo Valsugana, con proprio decreto, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante.

La sospensione *de qua* sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il debito garantito da polizza fideiussoria verrà incamerato dall'erario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 16 giugno 1999

Il direttore: SIMEONE

99A5847

DECRETO 8 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del 2° ufficio IVA di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregoalre funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Vista la nota prot. 283/Dir del 23 giugno 1999, con la quale il 2° ufficio I.V.A. di Roma, ha chiesto l'emanazione di irregolare funzionamento dell'ufficio, per il giorno 18 giugno 1999, in quanto l'accesso al pubblico è stata consentita dopo le ore 10,30 a causa di un'assemblea sindacale tenutasi nella suddetta giornata, dalle ore 8 alle ore 10,30;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del 2° ufficio I.V.A. di Roma, per il giorno 18 giugno 1999, dalle ore 8 alle ore 10,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1999

Il direttore regionale: BUSA

99A5866

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 giugno 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo in data 12 gennaio 1999 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole, in data 7 marzo 1999, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Ritenuto, in conformità alla predetta ordinanza del Ministro della sanità, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Sicilia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di rene, da cadavere a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene, debbono essere eseguite presso il complesso operatorio di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene, devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Martino dott. Antonio, dirigente medico di secondo livello della divisione di chirurgia vascolare Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo;

D'Angelo dott. Mario, dirigente medico primo livello della Divisione di chirurgia toracica Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo;

La Marca dott. Giuseppe, dirigente medico primo livello della divisione di chirurgia vascolare Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo;

Molica dott. Luigi, dirigente medico primo livello presso la divisione di urologia Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo;

Pumilia dott. Giuseppe, dirigente medico primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Sicilia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A5912

DECRETO 8 giugno 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» e all'azienda ospedaliera «Vincenzo Cervello» di Palermo ad espletare le attività di trapianto di fegato, pancreas, rene ed insule pancreatiche prelevati da cadavere a scopo terapeutico e di trapianto di rene da donatore vivente, nell'ambito del progetto di sperimentazione gestionale «Partnership tra dipartimento interaziendale civico-cervello ed University of Pittsburgh Medical Center (UPMC)».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto l'atto adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 giugno 1996 (atto repertorio n. 149) con il quale si individua l'azienda ospedaliera Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo, regione siciliana, quale sede per l'avvio del progetto di sperimentazione gestionale «Partnership tra il Dipartimento interaziendale civico-cervello e la University of Pittsburgh Medical Center (UPMC) per la realizzazione di un Dipartimento trapianti d'organi a Palermo»;

Preso atto che con decreto dell'assessore regionale per la sanità della regione Sicilia del 7 ottobre 1996, n. 20320/40 è stata autorizzata la creazione del Dipartimento interaziendale per i trapianti di organo e di midollo osseo tra l'azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» e l'azienda ospedaliera «Vincenzo Cervello» entrambe con sede in Palermo;

Vista la domanda, presentata dai direttori generali della azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» unitamente all'azienda ospedaliera «Vincenzo Cervello» di Palermo, in data 1° giugno 1998, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'avvio clinico alle attività di trapianto d'organo nell'ambito del richiamato progetto di sperimentazione gestionale;

Vista la nota del Ministero della sanità DPS/1055/9/109, datata 27 gennaio 1999, con la quale, in relazione alla domanda presentata, sono state poste specifiche condizioni per la concessione dell'autorizzazione;

Vista la nota, datata 28 gennaio 1999, con la quale i direttori generali delle due aziende hanno dichiarato di accettare le condizioni poste dal Ministero ai fini della autorizzazione;

Ritenuto di concedere l'autorizzazione al trapianto di fegato, pancreas, rene e insulae pancreatiche da donatore cadavere e rene da donatore vivente alle condizioni indicate nella richiamata nota ministeriale del 27 gennaio 1999;

Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti ogni determinazione in ordine ai trapianti di cuore, polmone e di intestino;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 9 aprile 1999, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Sezione II del Consiglio superiore di sanità in data 4 maggio 1999;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1º aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1º giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto di rene tra persone viventi;

Ritenuto, in conformità alla predetta ordinanza del Ministro della sanità di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Sicilia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1º aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli», e l'azienda ospedaliera «Vincenzo Cervello» entrambe di Palermo, sono autorizzate all'espletamento delle attività di trapianto di fegato, pancreas, rene e insulae pancreatiche, da donatore cadavere a scopo terapeutico, prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero, nonché all'espletamento delle attività di trapianto di rene da donatore vivente.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto devono essere eseguite presso il complesso operatorio che ha sede al piano terreno del padiglione della chirurgia toracica nonché presso le due sale già attivate del complesso di cardiochirurgia dell'Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato, pancreas, rene e insulae pancreatiche da donatore cadavere nonché di rene da donatore vivente devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

dott. Mario D'Angelo, dirigente medico, primo livello della divisione di chirurgia toracica Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo;

prof. Cataldo Doria, medico chirurgo dell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ed alta specializzazione di Palermo;

dott. Giuseppe La Marca, dirigente medico primo livello della divisione di chirurgia vascolare Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo;

prof. Ignazio R. Marino, medico chirurgo dell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ed alta specializzazione di Palermo;

dott. Antonio Martino, dirigente medico di secondo livello della divisione di chirurgia vascolare Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo;

dott. Luigi Molica, dirigente medico primo livello presso la divisione di urologia Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo;

dott. Giuseppe Pumilia, dirigente medico primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo;

prof. Renato Ruggiero, medico chirurgo dell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ed alta specializzazione di Palermo.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Sicilia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1º aprile 1999, n. 91 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

I direttori generali della azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» e dell'azienda ospedaliera «Vincenzo Cervello» di Palermo sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A5913

DECRETO 18 giugno 1999.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 22 gennaio 1998 concernente «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 22 gennaio 1998 con cui sono stati unificati i provvedimenti che hanno fissato in tempi successivi i residui dei prodotti fitosanitari nei prodotti destinati all'alimentazione;

Considerato che al decreto di cui sopra devono essere apportate delle modifiche ed integrazioni, in quanto a seguito di una attenta rilettura del medesimo sono stati evidenziati alcuni errori materiali e di trascrizione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 22 gennaio 1998 concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione è modificato ed integrato come segue:

alla pag. 15, prima colonna, aggiungere «0204» e in corrispondenza, seconda colonna, aggiungere «Carni di animali della specie ovina e caprina, fresche, refrigerate o congelate» in quanto le voci sono state omesse nella fase di trascrizione;

alla pag. 73, terza colonna, relativa alla sostanza attiva METAZACLOR, sostituire «0,5» con «0,05», in corrispondenza della voce patata (errore di copiatura nella fase di trascrizione);

alla pag. 176, seconda colonna, relativa alla sostanza attiva GIBERELLINE A4 e A7, aggiungere dopo melo, «pero» (è stato omesso nella fase di trascrizione);

alla pag. 177, seconda colonna, relativa alla sostanza attiva GLIFOSATE, ultima riga la voce «pioppo» è soppressa (in quanto inserita erroneamente);

alla pag. 199, seconda colonna, relativa alla sostanza attiva OXIFLUORFEN, aggiungere «cavoli», terza colonna in corrispondenza, aggiungere «-(*)»; nella settima colonna, aggiungere «(*) Solo applicazione al terreno prima del trapianto» (in quanto omessi erroneamente);

sesta colonna, la voce «Diserbo pre-trapianto di cavoli» è soppressa (in quanto inserita erroneamente);

alla pag. 213, prima colonna, relativa alla sostanza attiva RAME, in luogo di «composti organici del» leggasi «composti inorganici del» (errore di copiatura nella fase di trascrizione);

alla pag. 220, seconda colonna, relativa alla sostanza attiva TIABENDAZOLO, aggiungere «funghi», terza colonna in corrispondenza, aggiungere «5» giorni; sesta colonna, aggiungere «iniezione al tronco per platano» (in quanto omesso erroneamente).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 giugno 1999

Il Ministro: BINDI

99A6038

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 23 aprile 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale «Emosint», a base di desmopressina ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, supplemento ordinario n. 22, nel quale la specialità medicinale denominata «Emosint», a base di desmopressina, della società Sclavo p.a. con sede in Siena, nelle confezioni 10 fiale 20 mcg 1 ml, A.I.C. n. 027665025 fiale 40 mcg 1 ml, A.I.C. n. 027665037 risultano classificate in classe A) per uso ospedaliero H);

Rilevato che la società Sclavo ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* foglio delle inserzioni n. 150-*bis* del 30 giugno 1998, il prezzo medio europeo, in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, della citata specialità medicinale, in ragione di L. 407.200 per la confezione da 40 mcg e di L. 203.600 per la confezione da 20 mcg;

Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale notificato il 7 marzo 1998 mediante il quale la società Sclavo ha chiesto l'annullamento della deliberazione adottata dalla Commissione unica del farmaco nella seduta dell'11 febbraio 1998 che ha espresso parere sfavorevole alla riclassificazione della specialità medicinale per entrambe le citate confezioni in fascia di rimborsabilità classe A) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 «data la rarità della malattia e la criticità di impiego»;

Viste le ordinanze del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez., I-*bis* n. 1588 dell'8 giugno 1998, n. 3361 del 7 dicembre 1998 e n. 616 del 22 febbraio 1999 disponenti la sospensione del citato provvedimento dell'11 febbraio 1998 al fine di consentire il regime della doppia dispensazione sia attraverso gli ospedali e sia attraverso le farmacie convenzionate per la detta specialità occorrente agli emofilici,

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale, denominata EMOSINT a base di desmopressina della società Sclavo p.a. con sede in Siena viene classificata in classe A) con nota 37 ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per le confezioni di seguito specificate:

Confezione	N. A.I.C.	Prezzo IVA inclusa	Classe
10 fiale 20 mcg 1 ml	027665025	203.600	A 37
10 fiale 40 mcg 1 ml	027665037	407.200	A 37

Art. 2.

Il presente provvedimento viene adottato in esecuzione delle ordinanze del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I-*bis* n. 1588 dell'8 giugno 1998, n. 3361 del 7 dicembre 1998 e n. 616 del 22 febbraio 1999 richiamate in preambolo, riservato ogni ulteriore provvedimento all'esito del giudizio pendente dinanzi al citato tribunale.

Art. 3.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 258

99A5908

PROVVEDIMENTO 27 aprile 1999.

Riclassificazione dei medicinali a denominazione generica denominati «Sodio cloruro» e «Glucosio» della Industria farmaceutica galenica senese ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996 pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26 nel quale i seguenti medicinali a denominazione generica, ex farmaci preconfezionati prodotti industrialmente sodio cloruro nelle forme e confezioni di seguito indicate: 0,9% fiala 5 ml 45 mg /5 ml, A.I.C. n. 029874373/G; 0,9% fiala 10 ml 90 mg/ 10 ml, A.I.C. n. 029874385; 0,9% fiala 2 ml 18 mg/2 m1, A.I.C. n. 029874361/G; e glucosio nella forma e confezione: 20% fiala 10 ml, A.I.C. n. 029863255/G della Industria farmaceutica galenica senese S.r.l. con sede in Monteroni d'Arbia (Siena), risultano classificate in classe C);

Vista la domanda del 13 luglio 1998, con la quale la Industria galenica senese S.r.l. chiede di voler rettificare la propria posizione concernente la classificazione dei suddetti medicinali nelle forme e confezioni sopraindicate dalla classe C) alla classe A);

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 9 settembre 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* dei medicinali a denominazione generica denominati sodio cloruro e glucosio con prezzo non superiore al prezzo medio europeo nelle forme e confezioni come riportate nel dispositivo del presente provvedimento ed analogamente a quanto praticato dalla Jacopo Monico laboratorio chimico biologico S.r.l. con sede in Mestre-Venezia, per la specialità sodio cloruro nelle confezioni fiala 18/mg 2 ml a L. 430, fiala 45 mg 5 ml a L. 490, fiala 90 mg /10 ml, a L. 570 e dalla Fisiopharma S.r.l. con sede in Palomonte (Salerno) per la specialità glucosio 20% fiala 10 ml L. 585;

Dispone:

Art. 1.

I medicinali a denominazione generica di seguito elencati sono classificati in classe A) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con i prezzi indicati a fianco di ciascuna confezione:

N. A.I.C.	Specialità	Confezione	Società	Classe	Prezzo IVA inclusa
029874373/G	sodio cloruro	0,9% fiala 5 ml 45 mg/5 ml	Industria farmaceutica galenica senese S.r.l.	A	L. 490
029874385/G	sodio cloruro	0,9% fiala 10 ml 90 mg/10 ml	Industria farmaceutica galenica senese S.r.l.	A	L. 570
029874361/G	sodio cloruro	0,9% fiala 2 ml 18 mg/2 ml	Industria farmaceutica galenica senese S.r.l.	A	L. 430
029863255/G	glucosio	20% fiala 10 ml	Industria farmaceutica galenica senese S.r.l.	A	L. 585

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 256

99A5909

PROVVEDIMENTO 14 maggio 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale a base di calcipotriolo, denominata «Psorcutan», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento in data 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti dirigenziali AIC/UAC n. 27 del 13 giugno 1996, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 3 luglio 1996, e AIC/UAC n. 74 del 16 gennaio 1997, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 1997, dell'Ufficio per le procedure autorizzative ed altri adempimenti comunitari del Ministero della sanità, nei quali la specialità medicinale denominata «Psorcutan» della società Schering S.p.a., con sede in Milano, risulta classificata in classe C), rispettivamente nelle forme e confezioni di seguito indicate: crema 50 mcg/g da 30 g, A.I.C. n. 028254023, e lozione 0.005% 30 ml, A.I.C. n. 028254047;

Viste le domande dell'11 novembre 1998 con le quali la Schering S.p.a. ha chiesto la riclassificazione in classe A) della specialità medicinale denominata «Psorcutan» nelle forme e confezioni di seguito indicate: crema 50 mcg/g da 30 g e lozione 0.005% 30 ml ciascuna, al prezzo di L. 27.800, come calcolato ai sensi della deliberazione CIPE 26 febbraio 1998 (Deliberazione 10/98);

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 10 dicembre 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe A) della specialità medicinale denominata «Psorcutan» nelle seguenti forme e confezioni: crema 50 mcg/g da 30 g e lozione 0.005% 30 ml ciascuna, al prezzo di L. 27.800 IVA compresa, allineato su quello della confezione pomata da 30 g, A.I.C. n. 028254011, assunta come specialità di riferimento già in classe A), al prezzo di L. 27.800, come risulta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1998, foglio delle inserzioni n. 150-*bis;*

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Psorcutan» a base di calcipotriolo della società Schering S.p.a, con sede in Milano, nelle forme e confezioni crema 50 mcg/g da 30 g, A.I.C. n. 028254023, e lozione 0.005% 30 ml, A.I.C. n. 028254047, è classificata in classe A), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ciascuna al prezzo al pubblico di L. 27.800, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 306

99A5910

PROVVEDIMENTO 14 maggio 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale a base di calcipotriolo, denominata «Daivonex», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvediniento in data 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti dirigenziali AIC/UAC n. 31 del 18 giugno 1996, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale - serie generale* - n. 154 del 3 luglio 1996 e AIC/-UAC n. 76 del 28 gennaio 1997, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 1997, dell'Ufficio per le procedure autorizzative ed altri adempimenti comunitari del Ministero della sanità, nei quali la specialità medicinale denominata «Daivonex» della società Prodotti Formenti S.r.l., con sede in Milano, risulta classificata in classe C), rispettivamente nelle forme e confezioni di seguito indicate: crema 50 mcg/g da 30 g, A.I.C. n. 028253021, e lozione 0.005% 30 ml, A.I.C. n. 028253045M;

Viste le domande dell'8 ottobre 1998 con le quali la società Prodotti Formenti S.r.l., ha chiesto la riclassificazione in classe A) della specialità medicinale denominata «Daivonex» nelle forme e confezioni di seguito indicate: crema 50 mcg/g da 30 g e lozione 0.005% 30 ml ciascuna, al prezzo di L. 27.800, come calcolato ai sensi della deliberazione CIPE 26 febbraio 1998 (Deliberazione 10/98);

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 10 dicembre 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe A) della specialità medicinale denominata «Daivonex» nelle seguenti forme e confezioni: crema 50 mcg/g da 30 g e lozione 0.005% 30 ml ciascuna, al prezzo di L. 27.800, IVA compresa, allineato su quello della confezione pomata da 30 g, A.I.C. n. 028253019, assunta come specialità di riferimento già in classe A), al prezzo di L. 27.800, come risulta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1998, foglio delle inserzioni n. 150-*bis;*

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Daivonex» a base di calcipotriolo della società Prodotti Formenti S.r.l., con sede in Milano, nelle forme e confezioni crema 50 mcg/g da 30 g, A.I.C. n. 028253021, e lozione 0.005% 30 ml, A.I.C. n. 028253045M, è classificata in classe A), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ciascuna al prezzo al pubblico di L. 27.800, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 259

99A5911

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 18 giugno 1999.

Conferma dell'autorizzazione alla concessione di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, per interventi relativi a strade provinciali, a favore delle province di Agrigento e Ragusa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera CIPE 14 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988;

Visto il decreto ministeriale n. 100 del 18 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del

20 febbraio 1990, con cui è stato approvato il programma di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali per l'anno 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Visti i decreti ministeriali n. 1657 del 2 dicembre 1997 e n. 555 del 9 aprile 1998 con i quali è stata autorizzata la devoluzione del finanziamento a suo tempo autorizzato con decreto ministeriale 18 gennaio 1990, n. 100, a favore rispettivamente delle province di Agrigento e Ragusa per i seguenti progetti:

AGRIGENTO:

s.p. 85 «Grotte-Scintillia-Favara», L. 2.245.607.000;

RAGUSA:

lavori di manutenzione straordinaria al piano viabile della s.p. «Scoglitti - Alcerito», L. 490.000.000;

intervento manutentivo alle opere marginali di protezione della s.p. «Giarratana-Buccheri», L. 117.550.000;

intervento manutentivo al piano viario nelle ss.pp. «Caitana-Cava Ucciarda-Sampieri», «Caitana-Scicli» e «Masebio-Calicantoni», L. 495.000.000;

intervento manutentivo al piano viario nelle ss.pp. «Marina di Ragusa-Donnalucata», «Cava d'Aliga-Sampieri», «Scicli-Sampieri» e «Scicli-S. Croce», L. 495.000.000;

intervento manutentivo al piano viario nelle ss.pp. «Pozzallo-Marza», «Pozzallo-Sampieri» ne «Donnalucata-Cava d'Aliga», L. 495.000.000;

lavori di manutenzione straordinaria al piano viabile delle strade provinciali n. 11 «Monterosso-Buccheri», n. 100 «Casale-Corulla» e n. 73 «Galerme-Piano Ceci», L. 490.000.000;

s.p. n. 50 «Favara-Bufali-Marza» lavori di manutenzione alle opere di protezione marginale, L. 475.450.000;

lavori di manutenzione straordinaria al piano viabile delle ss.rr. numeri 23, 38, 47, 75 e 81, L. 490.000.000;

lavori di manutenzione straordinaria al piano viabile delle ss.pp. numeri 9, 30, 52 e 93, L. 490.000.000;

lavori di manutenzione straordinaria al piano viabile delle ss.rr. numeri 19, 25, 27 e 63, L. 490.000.000;

lavori di manutenzione alle opere di protezione marginale in alcuni tratti di strade regionali di competenza della provincia, L. 490.000.000;

lavori di manutenzione straordinaria al piano viabile della s.r. n. 35 «Gaspanella-Serramangano», L. 500.000.000;

lavori di completamento nel primo lotto della strada intercomunale «Marina di Ragusa-Donnalucata», L. 435.000.000;

s.p. 2 «Vittoria-Acate-S. Pietro» lavori di manutenzione straordinaria per la regimentazione idraulica in prossimità del fiume Dirillo, L. 500.000.000;

Vista la nota dell'11 novembre 1998, n. 77043, relativa alla provincia di Agrigento e le note n. 79759 del 13 novembre 1998, numeri 79872, 79859 e 79866 del 18 novembre 1998, n. 80833 del 19 novembre 1998 e numeri 565317, 565309, 565304, 565274, 565263, 565320, 565280, 565287 e 565296 del 24 novembre 1998, relative alla provincia di Ragusa, con le quali la Cassa depositi e prestiti ha rappresentato i motivi del tutto eccezionali che non hanno consentito alle province suindicate il rispetto dei tempi previsti dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 per la presentazione delle domande di mutuo, invitando nel contempo questo Ministero ad esprimersi in merito;

Considerata l'eccezionalità delle motivazioni addotte dalle province di Agrigento e Ragusa;

Decreta:

Art. 1.

È confermata l'autorizzazione alla concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti per il sottoelencato intervento della provincia di Agrigento:

s.p. 85 «Grotte-Scintillia-Favara», L. 2.245.607.000, già autorizzato con decreto ministeriale 2 dicembre 1997, n. 1657.

Art. 2.

È parimenti confermata l'autorizzazione alla concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti per i sottoelencati interventi della provincia di Ragusa:

lavori di manutenzione straordinaria al piano viabile della s.p. «Scoglitti-Alcerito», L. 490.000.000;

intervento manutentivo alle opere marginali di protezione della s.p. «Giarratana-Buccheri», L. 117.550.000;

intervento manutentivo al piano viario nelle ss.pp. «Caitana-Cava Ucciarda-Sampieri», «Caitana-Scicli» e «Masebio-Calicantoni», L. 495.000.000;

intervento manutentivo al piano viario nelle ss.pp. «Marina di Ragusa-Donnalucata», «Cava d'Aliga-Sampieri», «Scicli-Sampieri» e «Scicli-S. Croce», L. 495.000.000;

intervento manutentivo al piano viario nelle ss.pp. «Pozzallo-Marza», «Pozzallo- Sampieri» ne «Donnalucata-Cava d'Aliga», L. 495.000.000;

lavori di manutenzione straordinaria al piano viabile delle strade provinciali n. 11 «Monterosso-Buccheri», n. 100 «Casale-Corulla» e n. 73 «Galerme-Piano Ceci», L. 490.000.000;

s.p. n. 50 «Favara-Bufali-Mazza» lavori di manutenzione alle opere di protezione marginale, L. 475.450.000;

lavori di manutenzione straordinaria al piano viabile delle ss.rr. numeri 23, 38, 47, 75 e 81, L. 490.000.000;

lavori di manutenzione straordinaria al piano viabile delle ss.pp. numeri 9, 30, 52 e 93, L. 490.000.000;

lavori di manutenzione straordinaria al piano viabile delle ss.rr. numeri 19, 25, 27 e 63, L. 490.000.000;

lavori di manutenzione alle opere di protezione marginale in alcuni tratti di strade regionali di competenza della provincia, L. 490.000.000;

lavori di manutenzione straordinaria al piano viabile della s.r. n. 35 «Gaspanella-Serramangano», L. 500.000.000;

lavori di completamento nel primo lotto della strada intercomunale «Marina di Ragusa-Donnalucata», L. 435.000.000;

s.p. n. 2 «Vittoria-Acate-S. Pietro», lavori di manutenzione straordinaria per la regimentazione idraulica in prossimità del fiume Dirillo, L. 500.000.000, già autorizzati con decreto ministeriale 9 aprile 1998, n. 555.

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67 dell'11 marzo 1988 e nella delibera CIPE 14 giugno 1988.

Roma, 18 giugno 1999

Il direttore generale: ARREDI

99A5867

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 30 giugno 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trapani.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 1° gennaio 1999 al 14 febbraio 1999, nella provincia di Trapani;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trapani - gelate del 1° gennaio 1999, del 31 gennaio 1999, del 1° febbraio 1999, del 14 febbraio 1999, prov-videnze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Partanna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A5868

DECRETO 30 giugno 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

eccesso di neve dal 29 gennaio 1999 al 12 febbraio 1999 nella provincia di l'Aquila;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

L'Aquila: eccesso di neve dal 29 gennaio 1999 al 12 febbraio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Bugnara, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Sulmona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A5869

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 giugno 1999.

Ammissione di progetti di ricerca nel campo della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 22/1987, al finanziamento del Fondo speciale ricerca applicata (FSRA).

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
ED IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi della legge n. 22/1987;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 6, del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato tecnico-scientifico integrato dalla commissione tecnico-consultiva nella riunione del 2 febbraio 1999, di cui al punto 6 del resoconto sommario: «Progetti Eureka in istruttoria»;

Visto il decreto ministeriale n. 101 Ric. del 12 aprile 1999, con il quale si approvano le proposte del comitato tecnico-scientifico relative ai progetti esaminati nella predetta riunione;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 1999;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

EURAND INTERNATIONAL S.P.A. - Pessano (Milano) (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 1923 Peptido.

Pratica IMI n. 65138/L.22.

Titolo del progetto: «Sviluppo di nuove formulazioni farmaceutiche di peptidi per somministrazione orale».

Durata della ricerca: 66 mesi con inizio dal 1° gennaio 1998.

Decorrenza costi ammissibili: 30 giugno 1998.

Costo ammesso 8.705.802.000 di lire così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 8.705.802.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = lire 8.705.802.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E = L. 0, Ea = L. 0, Ec = L. 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 5.360.381.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 60% N.E., 70% Ea, 65% Ec;

sviluppo precompetitivo: 35% N.E., 45% Ea, 40% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partners di altri Stati membri U.E. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Ai costi delle prestazioni affidate dall'impresa all'Università di Milano, si applicano le percentuali di intervento sopra indicate maggiorate del 10%.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

MANDELLI INDUSTRIE S.P.A. - Piacenza (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 1629 Timeshare (Factory).

Pratica IMI n. 65030/L.22.

Titolo del progetto: «Team based iconographic Multi Media Environment for Shared data».

Durata della ricerca: 36 mesi con inizio dal 1° gennaio 1997.

Decorrenza costi ammissibili: 1° giugno 1998.

Costo ammesso L. 4.348.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 1.998.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 2.350.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = lire 1.998.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = lire 2.350.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 2.063.300.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 60% N.E., 70% Ea, 65% Ec;

sviluppo precompetitivo: 35% N.E., 45% Ea, 40% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partners di altri Stati membri U.E. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Ai costi delle prestazioni affidate dall'impresa all'I-TIA (CNR), si applicano le percentuali di intervento sopraindicate maggiorate del 10%.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

VERON S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 1952 STAR.

Pratica IMI n. 65508/L.22.

Titolo del progetto: «Sviluppo di una Crypto Smart Card da utilizzarsi per le procedure di sicurezza all'interno di un sistema di gestione di base dati relazionale».

Durata della ricerca: 12 mesi con inizio dal 1° ottobre 1998.

Decorrenza costi ammissibili: 1° ottobre 1998.

Costo ammesso L. 1.265.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 1.265.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 0, Ea = L. 0, Ec = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = lire 535.000.000, Ea = L. 730.000.000, Ec = L. 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 515.750.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 60% N.E., 70% Ea, 65% Ec;

sviluppo precompetitivo: 35% N.E., 45% Ea, 40% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partners di altri Stati membri U.E. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere

una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

COMEF S.R.L. - Carpi (Modena) (classificata piccola media impresa).

Progetto di ricerca: E! 1950 COMEFRO.

Pratica IMI n. 65032/L.22.

Titolo del progetto: «Nuovi presidi medico-chirurgici in tecnopolimeri biocompatibili con relativo processo di costampaggio».

Durata della ricerca: 24 mesi con inizio 16 marzo 1998.

Decorrenza costi ammissibili: 14 giugno 1998.

Costo ammesso L. 3.188.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 1.754.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 1.434.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 1.754.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = L. 1.434.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.873.100.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 70% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 45% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partners di altri Stati membri U.E.; in particolare tale maggiorazione è pari al 10% per le zone N.E. ed Ec, mentre è pari al 5% per le zone Ea. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

I.D.S. INGEGNERIA DEI SISTEMI S.P.A. - (classificata piccola media impresa).

Progetto di ricerca: E! 1889 ANGEL.

Pratica IMI n. 65768/L.22.

Titolo del progetto: «Definizione di un sensore radar installato su veicolo per il sistema ANGEL».

Durata della ricerca: 11 mesi con inizio dal 2 novembre 1998.

Decorrenza costi ammissibili: 3 dicembre 1998.

Costo ammesso L. 540.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 540.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 0, Ea = L. 0, Ec = L. 540.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. 0, Ea 0, Ec 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 405.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 70% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 45% N.E., 50% Ea ,50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partners di altri Stati membri U.E.; in particolare tale maggiorazione è pari al 10% per le zone N.E. ed Ec, mentre è pari al 5% per le zone Ea. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

SIGNAL S.R.L. - S. Zeno Naviglio (Brescia) (classificata piccola media impresa).

Progetto di ricerca: E! 1894 MATRI.

Pratica IMI n. 65510/L.22.

Titolo del progetto: «Macchina rettilinea per maglieria».

Durata della ricerca: 24 mesi con inizio dal 1° settembre 1998.

Decorrenza costi ammissibili: 1° settembre 1998.

Costo ammesso L. 670.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 670.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 0, Ea = L. 0, Ec = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. L. 670.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 301.500.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 70% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 45% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partners di altri Stati membri U.E.; in particolare tale maggiorazione è pari al 10% per le zone N.E. ed Ec, mentre è pari al 5% per le zone Ea. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

capitolato tecnico unico con l'altra impresa Zamark S.r.l. di Somma Lombardo (Varese);

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

ZAMARK S.R.L. - Somma Lombardo (Varese) (classificata piccola media impresa).

Progetto di ricerca: E! 1894 MATRI.

Pratica IMI n. 65509/L.22.

Titolo del progetto: «Macchina rettilinea per maglieria».

Durata della ricerca: 24 mesi con inizio dal 1° settembre 1998.

Decorrenza costi ammissibili: 1° settembre 1998.

Costo ammesso L. 660.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 660.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = L. 0, Ea = L. 0, Ec = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. L. 660.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 297.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 70% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 45% N.E., 50% Ea, 50%, Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partners di altri Stati membri U.E.; in particolare tale maggiorazione è pari al 10% per le zone N.E. ed Ec, mentre è pari al 5% per le zone Ea. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto Signal S.r.l. di S. Zeno Naviglio (Brescia) (Prat. IMI n. 65510);

stipula del contratto subordinata all'aumento di capitale per almeno L. 400.000.000, da effettuare mediante apporto di mezzi freschi (anche sotto forma di sovvenzioni soci c/aumento capitale sociale);

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

TECHPACK S.R.L. - Bra (Cuneo) (classificata piccola media impresa).

Progetto di ricerca: E! 1999 HERMWELD.

Pratica IMI n. 65506/L.22.

Titolo del progetto: «Saldatura ermetica di contenitori flessibili per liquidi ad uso medicale».

Durata della ricerca: 12 mesi con inizio dal 1° settembre 1998.

Decorrenza costi ammissibili: 1° settembre 1998.

Costo ammesso L. 490.875.000 lire così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 264.694.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 226.181.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. L. 80.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 184.694.000;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. L. 30.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 196.181.000.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 306.111.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 70% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 45% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partners di altri Stati membri U.E.; in particolare tale maggiorazione è pari al 10% per le zone N.E. ed Ec, mentre è pari al 5% per le zone Ea. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Art. 2.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968, e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 11.122.142.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per il 1999.

Art. 3.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1999

Il direttore: D'ADDONA

99A5871

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 13 gennaio 1999.

Disciplina del funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia. (Ordinanza n. 5).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, con il quale è stato emanato il regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 137 e 138;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;

Visto il provvedimento in data 13 gennaio 1999 con il quale si è delegata ai provveditori agli studi la competenza in materia di autorizzazione al funzionamento di dette scuole e istituzioni culturali;

Ritenuta la necessità di emanare nuove istruzioni per l'istruttoria e la definizione dei relativi provvedimenti in applicazione del citato regolamento anche in considerazione delle disposizioni contenute nella legge n. 127/1997;

Ordina:

Art. 1.

Domanda di autorizzazione - Denuncia di inizio di attività

1. La domanda di autorizzazione ad istituire o gestire nel territorio italiano scuole od organismi didattici e/o educativi stranieri ovvero la denuncia di inizio di attività di dette scuole od organismi stranieri deve essere presentata al provveditore agli studi della provincia ove ha sede l'istituzione, rispettivamente da cittadini ed enti extracomunitari o da cittadini ed enti dell'Unione europea.

2. I cittadini ed enti italiani che abbiano con cittadini ed enti appartenenti a Paesi extracomunitari o dell'Unione europea rapporti di dipendenza o comunque finanziari o amministrativi devono presentare, rispettivamente, domanda di autorizzazione o denuncia di inizio di attività, al citato provveditore agli studi.

3. La domanda di autorizzazione o la denuncia di inizio di attività, sottoscritta dal gestore o dal legale rappresentante dell'istituzione, redatta in conformità alle vigenti norme sul bollo, deve indicare la denomina-

zione ufficiale e la sede dell'istituzione, il codice fiscale, l'attività svolta, nonché l'azienda sanitaria locale compentente per territorio.

4. Il gestore o il legale rappresentante, inoltre, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che:

non ha subito condanne penali e non ha carichi penali pendenti;

non sussistono, anche nei confronti di conviventi nominativamente indicati, cause di divieto, di decadenza o di sospensione, precisate nell'allegato 1 al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 49 (ex certificato antimafia);

i locali sede dell'istituzione sono idonei dal punto di vista igienico-sanitario, agibili per l'attività svolta, in regola con le norme sulla prevenzione incendi. In alternativa a detta dichiarazione il gestore o il legale rappresentante può allegare documentazione atta a certificare la predetta idoneità.

Alla domanda di autorizzazione o alla denuncia di inizio di attività deve essere allegata:

una relazione sull'attività didattica e/o educativa che si intende svolgere e sul personale impiegato;

pianta planimetrica dei locali utilizzati compilata da un tecnico iscritto all'albo. I singoli ambienti, in cui detti locali si articolano, devono risultare connotati per quanto concerne la destinazione e l'uso di essi;

nel caso di gestore o legale rappresentante, cittadino appartenente a Paese extracomunitario, il permesso di soggiorno per lavoro;

nel caso di cui al comma 2, documentazione atta a dimostrare i rapporti con cittadini o enti stranieri.

5. In caso di falsa dichiarazione si applicano le sanzioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 2.

Adempimenti amministrativi

1. Il provveditore agli studi non appena ricevuta la domanda di autorizzazione o la denuncia di inizio di attività ne invia immediatamente copia alla prefettura e, nel caso in cui non sia stata presentata documentazione idonea a certificare l'idoneità dei locali, al comune, all'azienda sanitaria locale e al comando provinciale dei vigili del fuoco, competenti per territorio, per eventuali comunicazioni di elementi ostativi allo svolgimento dell'attività, elementi di cui deve essere contestualmente informato anche il gestore o il legale rappresentante.

2. L'assenso allo svolgimento dell'attività si intende acquisito qualora il provveditore agli studi non comunichi entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio di attività l'esistenza di motivi ostativi.

3. Nel caso di gestore o di legale rappresentante, cittadino appartenente a Paese extracomunitario, la domanda di autorizzazione viene trasmessa in copia anche al Ministero degli affari esteri per il parere di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 389/1994. Acquisito il parere favorevole del Ministero degli affari esteri, il provveditore agli studi emana il provvedimento di autorizzazione. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività si intende concessa, qualora il provveditore agli studi non emani un provvedimento di diniego entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 3.

Mutamenti di gestione, sede, attività o cessazione

Ogni mutamento relativo alla titolarità della gestione, alla sede e/o all'attività delle istituzioni di cui alla presente ordinanza deve essere comunicato al provveditore agli studi per i provvedimenti di competenza. Analoga comunicazione deve essere data in caso di cessazione dell'attività.

In caso di mutamento, il gestore o il legale rappresentante dell'istituzione, in relazione al mutamento avvenuto, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto indicato nell'art. 1.

Art. 4.

Validità attestati e diplomi

Ai fini della tutela della buona fede del cittadino, il modulo di iscrizione ai corsi sottoscritto dagli utenti delle istituzioni di cui alla presente ordinanza nonché gli attestati o i diplomi rilasciati dalle stesse devono contenere la seguente espressione: «Il presente attestato/diploma non ha il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute».

Art. 5.

Presentazione al pubblico dell'attività

1. Ai fini di cui all'art. 4, le istituzioni di cui alla presente ordinanza per la presentazione al pubblico dell'attività dalle stesse svolta, devono utilizzare l'espressione «Corso libero a carattere privato».

2. L'espressione di cui al comma 1 deve essere utilizzata anche dalle istituzioni già autorizzate ai sensi della legge n. 1636/1940 o del decreto del Presidente della Repubblica n. 389/1994 ovvero funzionanti con atto di assenso del Ministero della pubblica istruzione comunicato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 389/1994.

Art. 6.

Attività di vigilanza

1. La vigilanza sulle istituzioni di cui alla presente ordinanza è esercitata dal provveditore agli studi secondo le norme proprie della vigilanza sulle scuole private.

2. Ai soggetti interessati possono essere chieste le notizie necessarie allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

Art. 7.

Le scuole i cui titoli di studio finale sono riconosciuti ai sensi di intese bilaterali tra l'Italia e i Paesi di riferimento di dette scuole, per le quali resta ferma la compentenza del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli scambi culturali, sono soggette, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Art. 8.

La presente ordinanza ministeriale annulla e sostituisce l'ordinanza ministeriale n. 362 del 30 novembre 1995.

Art. 9.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 13 gennaio 1999

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1999
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 165

99A5907

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA

DECRETO DIRETTORIALE 9 giugno 1999.

Modificazioni al regolamento di amministrazione e contabilità dell'Osservatorio.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 163, relativo al riordinamento degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo agli articoli 6, 7, 8;

Vista le delibere n. 116/98 e n. 128/99 del Consiglio direttivo dell'Osservatorio astronomico di Brera, adottata nelle sedute del 26 novembre 1998 e del 30 marzo 1999;

Vista la nota MURST del 7 giugno 1999, prot. n. 804;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 70, secondo comma «Provviste in economia» del Regolamento di amministrazione contabilità dell'Osservatorio astronomico di Brera è così modificato:

qualora si tratti di acquisti di materiale di immediato impiego per un importo non superiore a L. 4.000.000 (IVA inclusa) si può prescindere dalle formalità di cui al precedente comma.

La formulazione definitiva dell'art. 70: «Provviste in economia» del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Osservatorio astronomico di Brera è pertanto la seguente:

1. Le provviste in economia possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione e di ogni altra condizione ritenuta utile all'Osservatorio;

2. Qualora si tratti di acquisti di materiale di immediato impiego per un importo non superiore a L. 4.000.000 (IVA inclusa) si può prescindere dalle formalità di cui al precedente comma.

Art. 2.

L'art. 76 «Scambi culturali ed organizzazione di congressi» del regolamento di amministrazione e contabilità è stato così modificato:

1. L'Osservatorio, su proposta motivata del direttore e previa ratifica del consiglio direttivo può conferire a insigni studiosi italiani e stranieri che si siano particolarmente distinti nella ricerca astrofisica e che abbiano continuativi rapporti di cooperazione professionale con il personale di ricerca dell'Osservatorio medesimo i seguenti titoli di:

a) astronomo affiliato, qualora abbiano almeno cinque anni di documentata attività di ricerca;

b) astronomo emerito, qualora abbiano svolto almeno venti anni di documentata attività di ricerca.

Il titolo di «astronomo affiliato» è conferito per un periodo massimo di tre anni e può essere di volta in volta confermato dal consiglio direttivo.

Il titolo di «astronomo emerito» non può essere conferito ad un numero di studiosi superiore al 10% del personale di ricerca dell'Osservatorio.

2. Dall'attribuzione dei titoli di «astronomo affiliato», e di «astronomo emerito» non deriva alcun rapporto di dipendenza con l'Osservatorio né alcuna attribuzione di incarichi professionali ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile. L'insignito potrà valersi del titolo ricevuto e spenderlo nelle relazioni scientifiche nazionali ed internazionali.

3. Il direttore può invitare ricercatori italiani, ricercatori stranieri e gli insigniti dei titoli di cui al precedente comma 1 a partecipare a seminari, conferenze, attività di ricerca, lavori di tesi, di dottorati di ricerca da effettuare presso l'Osservatorio.

4. Per le attività di cui al precedente comma 3 il direttore può deliberare di effettuare delle contribuzioni o il pagamento integrale delle spese di viaggio e di soggiorno degli ospiti, nonché il pagamento delle conferenze, dei seminari tenuti dagli stessi.

5. L'Osservatorio può altresì concorrere con propri fondi alle spese di congressi, convegni e simili organizzati da altri enti, previa delibera del consiglio direttivo.

Milano, 9 giugno 1999

Il direttore: CHINCARINI

99A5882

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 16 marzo 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Acquisto natante raccoglialghe. (Ordinanza n. F/576).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

Considerato che con ordinanza n. F/543 del 18 gennaio 1999 è stato affidato all'ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla «Assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello» e in particolare l'incarico di predisporre la soluzione tecnica per lo smaltimento delle alghe presenti in laguna;

Visto che, sulla base della perizia redatta dall'ing. Martino, agli atti dell'ufficio, è emersa l'opportunità di acquisire, tra l'altro, un natante da utilizzare per la raccolta delle alghe, preferibilmente usato in quanto l'acquisto risulta più conveniente del relativo noleggio;

Visto l'ordinanza commissariale n. F/545 del 19 gennaio 1999, con la quale è stato affidato al geom. Alberto Salvestroni l'incarico professionale relativo alla attività di supporto tecnico per la gestione della emergenza ambientale della laguna di Orbetello;

Considerato che nell'ambito del predetto incarico il geom. Salvestroni ha individuato quale soluzione preferibile per soddisfare le esigenze di funzionalità operativa e di convenienza economica l'acquisto di un natante prodotto dalla Ecolag S.r.l., a cui è necessario apportare alcune modifiche tecniche conseguenti al tipo di alga da raccogliere;

Vista l'offerta presentata dalla Ecolag S.r.l. di Marghera, allegata alla presente ordinanza, avente ad oggetto un natante modello Ecolag X14 per L. 215.000.000 (Euro 111038,23) oltre Iva, nonché L. 9.000.000 (Euro 4648,11) per spese di trasporto;

Considerato che la ditta stessa è disponibile ad effettuare il ritiro per la rottamazione del natante 9000/3000, in possesso del commissario ma attualmente non più utilizzabile, per un compenso di L. 9.000.000 oltre le spese di trasporto a carico della ditta medesima, come risulta dall'offerta allegata all'ordinanza;

Visto il parere di congruità espresso dal geom. Salvestroni, agli atti dell'ufficio;

Viste le condizioni contrattuali dell'acquisto quali risultano dal preventivo presentato;

Vista l'urgenza di provvedere all'acquisto in rapporto alla necessità di procedere alla raccolta delle alghe;

Richiamate le deroghe previste dall'art. 2 dell'ordinanza DPC n. 2807/98;

Ordina:

1) di procedere all'acquisto di n. 1 natante raccoglialghe usato offerto dalla Ecolag S.r.l., con sede a Marghera, modello Ecolag X14 al prezzo di L. 215.000.000 (Euro 111038,23) oltre Iva e L. 9.000.000 (Euro 4648,11) per il trasporto, il tutto come meglio definito nel preventivo del 9 marzo 1999 presentatato dalla società e allegato alla presente ordinanza;

2) di disporre il ritiro per rottamazione del natante 3000/9000 in possesso del commissario accettando l'offerta della Ecolag S.r.l. di L. 9.000.000 (Euro 4648,11) con spese di trasporto a carico della medesima, come risulta dall'offerta del 12 marzo 1999 allegata alla presente ordinanza;

3) di approvare le condizioni contrattuali dell'acquisto quali risultano dal medesimo preventivo allegato;

4) di imputare le spese derivanti dal contratto di acquisto, come quantificate al precedente punto 1, ai fondi stanziati con ordinanza DPC n. 2807/98;

5) di incaricare l'ing. Pierluigi Giovannini di provvedere agli adempimenti necessari al perfezionamento del contratto di acquisto, alla immatricolazione del natante e a quant'altro necessario ad acquisirne la materiale disponibilità nei tempi compatibili con le operazioni di raccolta delle alghe in laguna;

6) di comunicare la presente ordinanza alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza: è inoltre pubblicata per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 16 marzo 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A5579

ORDINANZA 16 marzo 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Acquisto automezzo con attrezzatura di corredo polivalente. (Ordinanza n. F/577).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 DEL 14 luglio 1998).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

Considerato che con ordinanza n. F/543 del 18 gennaio 1999 è stato affidato all'ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla «Assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello» e in particolare l'incarico di predisporre la soluzione tecnica per lo smaltimento delle alghe presenti in laguna;

Visto che, sulla base della perizia redatta dall'ing. Martino, agli atti dell'ufficio, è emersa l'opportunità di acquisire un automezzo con attrezzatura di corredo polivalente, preferibilmente usato in quanto più conveniente del relativo noleggio;

Visto l'ordinanza commissariale n. F/545 del 19 gennaio 1999, con la quale è stato affidato al geom. Alberto Salvestroni l'incarico professionale relativo alla attività di supporto tecnico per la gestione della emergenza ambientale della laguna di Orbetello;

Considerato che nell'ambito del predetto incarico il geom. Salvestroni ha preso contatto con vari rivenditori al fine di individuare una soluzione conveniente sotto il profilo tecnico ed economico per l'acquito del suddetto automezzo nell'ambito del mercato dell'usato;

Vista l'offerta dell'8 marzo 1999 prot. 0060-1999 presentata dalla Otto Italia S.r.l., con sede in Milano ed allegata alla presente ordinanza, avente ad oggetto un automezzo modello Iveco 400E34 e relativa attrezzatura di corredo costituita da telaio cabinato con motore, cassone ribaltabile e gru idraulica, per L. 156.000.000 (Euro 80567,28) oltre Iva;

Visto il parere di congruità espresso dal geom. Salvestroni sia per gli aspetti tecnici che economici, agli atti dell'ufficio;

Viste le condizioni contrattuali dell'acquisto quali risultano dal preventivo presentato;

Vista l'opportunità e l'urgenza di provvedere all'acquisto del suddetto automezzo per far fronte a tutte le situazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione nonché agli interventi di somma urgenza;

Richiamate le deroghe previste dall'art. 2 dell'ordinanza DPC n. 2807/98;

Ordina:

1) di procedere all'acquisto di n. 1 automezzo modello Iveco 400E34 e attrezzatura di corredo, costituita da telaio cabinato con motore, cassone ribaltabile e gru idraulica, come risulta dalla offerta della Otto Italia S.r.l. con sede a Milano per L. 156.000.000 (Euro 80567,28) oltre Iva, il tutto come meglio definito nel preventivo dell'8 marzo 1999 prot. 0060-1999, presentato dalla società e allegato alla presente ordinanza;

2) di approvare le condizioni contrattuali dell'acquisto quali risultano dal medesimo preventivo allegato;

3) di imputare le spese derivanti dal contratto di acquisto, come quantificate al precedente punto 1, ai fondi stanziati con ordinanza DPC n. 2807/98;

4) di incaricare l'ing. Pierluigi Giovannini di provvedere agli adempimenti necessari al perfezionamento del contratto di acquisto, alla immatricolazione dell'automezzo e a quant'altro necessario ad acquisirne la materiale disponibilità;

5) di comunicare la presente ordinanza alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza. È inoltre pubblicata per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 16 marzo 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A5580

ORDINANZA 18 marzo 1999.

Crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Attività di assistenza tecnica per l'attuazione degli interventi compresi nel piano degli interventi di emergenza e per il ripristino delle infrastrutture, del patrimonio culturale, degli edifici pubblici previsto dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998. (Ordinanza n. D/578).

IL VICE COMMISSARIO
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992). Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998 e D/517 del 12 novembre 1998.

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, con la quale all'art. 1 il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di Arezzo, gravamente danneggiati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. D/517 del 12 novembre 1998, con la quale il presidente della regione Toscana ha nominato, quale vicecommissario ai predetti interventi il sottoscritto assessore Mauro Ginanneschi, in sostituzione del precedente vice commissario Paolo Fontanelli, che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarità del commissario;

Visto il piano stralcio degli interventi urgenti volti al ripristino delle infrastrutture, del patrimonio culturale, degli edifici pubblici di competenza delle regioni e degli enti locali, nonché degli edifici di culto gravemente danneggiati dalla crisi sismica, approvato con ordinanza del commissario delegato n. D/483 del 25 maggio 1998, in attuazione dell'art. 2 comma 1, della ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998 citata, di cui la protezione civile ha preso atto in data 31 agosto 1998;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. D/564 del 18 febbraio 1999 con la quale sono state approvate le disposizioni operative per l'avvio del procedimento di attuazione del predetto piano;

Visto il punto 5 delle suddette disposizioni operative che prevede la promozione da parte del commissario di una attività di assistenza tecnica, che si articola in un azione di formazione e informazione e in una azione di verifica in corso di progettazione, al fine di consentire una miglior conoscenza delle normative tecniche e di indirizzare conformemente l'attività dei progettisti;

Considerato che le iniziative connesse sono predisposte dalla U.O.C. rischio sismico e sono curate da esperti del Gruppo nazionale difesa dai terremoti e dagli esperti regionali del nucleo di valutazione (di cui all'ord. D/544/99);

Preso atto della proposta avanzata in data 8 marzo dal dirigente della U.O.C. rischio sismico, arch. Maurizio Ferrini, relativa ai nominativi dei tecnici regionali del nucleo di valutazione e degli esperti del Gruppo nazionale difesa dai terremoti/CNR e del servizio sismico nazionale da impegnare nelle iniziative di formazione e informazione e nella verifica in corso di progettazione e ai relativi costi;

Ordina:

1) è approvato il progetto di assistenza tecnica predisposto dal responsabile della UOC rischio sismico arch. Maurizio Ferrini allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale (allegati n. 1 e n. 2).

A tal fine è autorizzata la spesa nel limite dell'importo di L. 35.000.000 a valere sul finanziamento previsto dall'ordinanza n. 2741/98.

L'attestazione circa il regolare svolgimento degli incarichi conferiti e la verifica della documentazione contabile per il rimborso delle spese è a cura del responsabile della UOC rischio sismico che provvederà alla trasmissione dei giustificativi di spesa al genio civile di Arezzo per gli adempimenti contabili;

2) la presente ordinanza comprensiva degli allegati parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e comunicata agli enti attuatori individuati nel piano stralcio, quali: i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di Arezzo, e la diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro.

Firenze, 18 marzo 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

ALLEGATO 1

ELENCO NOMINATIVI

1. I tecnici regionali componenti del nucleo di valutazione vulnerabilità/danno sono i seguenti:

Dipartimento politiche territoriali ed ambientali: arch. Maurizio Ferrini (coordinatore) - geom. Andrea Melozzi;

UOC rischio sismico - Genio civile di Grosseto: geom. Maurizio Azzi - ing. Stefano Malucchi;

genio civile di Siena: geom. Fabio Aurigi - geom. Fabrizio Roncucci;

genio civile di Pistoia: geom. Alessio Gargini - geom. Andrea Gori;

genio civile di Massa Carrara: ing. Piero Coppini - geom. Maurizio Cappè - geom. Pier Luigi Frustaci - geom. Gianni Dell'Ertole;

genio civile di Livorno: geom Claudio Anguillesi - geom. Fernando Barzellotti.

2. I nominativi degli esperti del GNDT/CNR presenti nel CTS sono:

prof. Paolo Angeletti;

prof. Andrea Vignoli;

prof. Sergio Lagomarsino.

3. Il nominivo dell'esperta del servizio sismico nazionale è: ing. Catia Serra.

4. I nominativi degli ulteriori esperti del GNDT/CNR da coinvolgere sono:

ing. Italo Moretti - Udine, esperto in chiese e beni culturali - GNDT/CNR;

ing. Stefano Grimaz - Udine, esperto edifici, Università di Udine;

prof. Maria Luisa Beconcini, esperto edifici, Università di Pisa.

Il riferimento alla qualifica di esperti del GNDT/CNR si ritiene possa essere avallata dal presidente del CTS, in quanto delegato del presidente del GNDT/CNR.

ALLEGATO 2

STIMA DELLE RISORSE NECESSARIE PER IL COMPENSO DEGLI ESPERTI ESTERNI

1. Si ritiene di prendere a riferimento i compensi già adottati per il rimborso ai componenti del CTS:

compenso unitario per una giornata	L. 500.000	
spese di viaggio ecc.	L. 300.000	(costo medio)
Totale	L. 800.000	

Corsi di informazione e formazione.

2. Si prevedono almeno 4 corsi formazione. Per ogni giornata si prevede di coinvolgere tre esperti 4 giornate × 3 esperti = 12 × 800.000 = L. 9.600.000.

3. Per ogni giornata di controllo dei progetti si prevede di coinvolgere 2 esperti; si prevedono non meno di 4 giornate al mese × 4 mesi = 16 giornate × 2 esperti = 32 × 800.000 = L. 25.600.000.

4. Totale complessivo da stanziare: L. 35.000.000.

99A5581

ORDINANZA 18 marzo 1999.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1° ottobre 1998 nelle province di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 707: ripristino adeguamento opere di urbanizzazione nel comparto 13 di Camaiore. Ente attuatore: comune di Camaiore. Importo L. 350.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. G/579).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL SETTEMBRE/OTTOBRE 1998

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle provincie di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile del 25 gennaio 1999;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.1 2 2.2 dell'ordinanza G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza G/550;

Rilevato che nel piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/533 del 4 dicembre 1999 è stato inserito il seguente intervento n. 707: «Ripristino adeguamento opere di urbanizzazione nel comparto 13 di Camaiore», di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo L. 350.000.000;

Visto che in data 18 febbraio 1999 con nota n. 387 di prot. integrata con successiva nota n. 640 del 10 marzo 1999 il comune di Camaiore - ente attuatore - ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta municipale n. 710 del 23 ottobre 1998 che presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori	L.	266.227.719
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per I.V.A. 10%	»	26.622.770
b.2 - direzione lavori	»	33.256.591
b.3 - altro (oneri sicurezza, sondaggi, carotaggi	»	29.235.051
Totale somme a disposizione	L.	89.114.412
Totale complessivo	L.	355.342.131

Preso atto come dall'istruttoria risulta che: *a)* il quadro economico del suddetto progetto non rispetta il vincolo finanziario di cui ai punti 1.3 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99; *b)* il quadro economico rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 2.3 e 2.4 del medesimo disciplinare; *c)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover comunque procedere alla presa d'atto del progetto relativo all'intervento in oggetto ai fini del rispetto dei termini di cui ai punti 3.9 e 3.10, considerando che il finanziamento è a carico dell'ente attuatore;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2853/98;

Ordina:

1) è preso atto del progetto relativo all'intervento n. 707: «Ripristino adeguamento opere di urbanizzazione nel comparto 13 di Camaiore» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo L. 350.000.000 approvato con deliberazione della giunta del comune di Camaiore n. 710 del 23 dicembre 1998;

2) la presente presa d'atto è adottata limitatamente all'importo di L.350.000.000, come previsto dal piano degli interventi e dal disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99; l'ente attuatore è tenuto a ridurre corrispondentemente il quadro economico dell'intervento in oggetto;

3) la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;

4) di trasmettere al comune di Camaiore la presente ordinanza.

Firenze, 18 marzo 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A5582

ORDINANZA 25 marzo 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Riparazione del natante raccoglialghe di proprietà del commissario. (Ordinanza n. F/580).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dellart. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2807/98;

Considerato che con ordinanza n. F/543 del 18 gennaio 1999 è stato affidato alll'ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla «Assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello» e in particolare l'incarico di predisporre la soluzione tecnica per lo smaltimento delle alghe presenti in laguna;

Visto che, sulla base della perizia redatta dall'ing. Martino, agli atti dell'ufficio, è necessario procedere quanto prima al ripristino della operatività delle attrezzature a disposizione del commissario tra cui, in particolare, dei natanti;

Visto l'ordinanza commissariale n. F/545 del 19 gennaio 1999 con la quale è stato affidato al geom. Alberto Salvestroni l'incarico professionale relativo alla attività di supporto tecnico per la gestione della emergenza ambientale della laguna di Orbetello;

Considerato che le riparazioni più urgenti riguardano il natante raccoglialghe n. 10.000/3500 per consentirne la utilizzazione nelle operazioni di mineralizzazione dei fanghi nella laguna alle quali vi è urgenza e necessità di provvedere, come risulta anche dalla nota del 24 marzo 1999 predisposta dal responsabile dell'area di progetto per il risanamento della laguna di Orbetello ing. Giovannini, agli atti dell'ufficio;

Visto che, come indicato nella relazione predisposta dal geom. Salvestroni e agli atti dell'ufficio, tra le diverse ditte contattate per eseguire con urgenza le predette riparazioni soltanto la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. si è dichiarata disponibile ad effettuarli entro la fine di marzo;

Visto il preventivo presentato dalla predetta società, allegato alla presente ordinanza, in cui le spese per la riparazione vengono quantificate in maniera presuntiva in L. 15.000.000 (quindicimilioni) stante la impossibilità di verificare le reali condizioni interne dello scafo;

Considerato che nella relazione sopra citata del geom. Salvestroni, il preventivo presentato dalla società viene ritenuto cautelarmente indicativo in eccesso e si evidenzia pertanto che l'effettivo importo da liquidare alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. potrà essere determinato in maniera esatta al termine dei lavori, in base alle fatture presentate da quest'ultima in relazione all'acquisto delle parti di ricambio e alla mano d'opera effettivamente impiegata nelle operazioni di ripristino;

Viste le condizioni e le modalità fissate per la riparazione quali risultano dal preventivo presentato dalla società e dalla citata relazione del geom. Salvestroni;

Richiamate le deroghe previste dall'art. 2 dell'ordinanza DPC n. 2807/98;

Ordina:

1) di procedere al ripristino parziale del natante raccoglialghe n. 10.000/3500 affidando il relativo incarico alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. con sede in Orbetello, il tutto come meglio definito nel preventivo presentato dalla società e allegato alla presente ordinanza;

2) di prevedere a fronte di detto intervento la spesa massima di L. 15.000.000 (quindicimilioni) (euro 7746.85), come indicato nel preventivo della società, o comunque la minor somma risultante dalle fatture presentate al termine dei lavori dalla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. relative all'acquisto delle parti di ricambio e alla mano d'opera effettivamente impiegata nelle operazioni di ripristino, così come evidenziato nella nota del geom. Salvestroni citata in premessa;

3) di approvare le condizioni e le modalità fissate per l'intervento quali risultano dal preventivo presentato dalla società e dalla nota citata del geom. Salvestroni;

4) di imputare le spese, come quantificate al precedente punto 2), ai fondi stanziati con ordinanza DPC n. 2807/98;

5) di incaricare l'ing. Pierluigi Giovannini di prowedere agli adempimenti necessari per la riparazione del natante nei tempi compatibili con le operazioni di mineralizzazione dei fanghi in laguna, nonché di verificare che gli importi risultanti dalle fatture, presentante al termine dei lavori dalla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., si riferiscano agli acquisti delle parti di ricambio effettivamente utilizzate e alla mano d'opera realmente impiegata nelle operazioni di ripristino;

6) di comunicare la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'ing. Giovannini e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza. È inoltre pubblicata per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 25 marzo 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

ALLEGATO

(Omissis).

99A5583

ORDINANZA 26 marzo 1999.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Ordinanza n. 2449/96, art. 3: Piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione. Intervento n. 25: Torrente Cardoso - Intervento di rimodellamento della parte alta dell'alveo ed eliminazione ostacoli. Primi interventi di messa in sicurezza. I stralcio. Ente attuatore: Ufficio del Commissario. Importo complessivo L. 195.699.825. Approvazione contabilità finale. (Ordinanza n. 582).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 ordinanza Dipartimento della protezione civile, n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 17 luglio 1996;

Viste le successive rimodulazioni del piano, ed in particolare la settima approvata con ordinanza del commissario delegato n. 383 del 20 novembre 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato inserito l'intervento n. 25: Torrente Cardoso - Intervento di rimodellamento della parte alta dell'alveo ed eliminazione ostacoli.

Primi interventi di messa in sicurezza. I stralcio di cuiente attuatore è l'ufficio del commissario per un importo complessivo di L. 207.600.000;

Vista l'ordinanza commissariale n. 32 del 12 agosto 1996 con cui si è preso atto del progetto relativo all'intervento n. 25 redatto dall'Ufficio del genio civile di Arezzo;

Vista l'ordinanza n. 34 commissariale del 13 agosto 1996, con la quale si sono affidati i lavori relativi all'intervento n. 25 alla ICES S.p.a. e si è preso atto del quadro economico a seguito dell'aggiudicazione che risulta il seguente:

A - Per lavori al netto ribasso . . . . . . L. 163.000.000

B - Per somme a disposizione:

b.1 - per imprevisti . . . . L. 10.000.000

b.2 - per I.V.A. 19% . . . . L. 32.870.000

b.3 - spese tecniche . . . . L. 1.730.000

Totale somme a disposizione . . . L. 44.600.000

Totale complessivo A+B . . . L. 207.600.000

Vista l'ordinanza commissariale n. 144 del 19 settembre 1996, con la quale è stata approvata la perizia di variante e di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 25 senza modificare il quadro economico dell'intervento;

Visti gli ordinativi n. 8 del 27 settembre 1999, n. 69, del 13 dicembre 1996 e n. 70 del 13 dicembre 1996, con i quali si è provveduto al trasferimento della somma complessiva di L. 193.000.142 I.V.A. compresa alla ICES S.p.a.;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dall'Ufficio del genio civile di Arezzo e gli atti di contabilità finale trasmessi con nota n. 2352 di prot. del 5 novembre 1997, da cui risulta che l'importo dei lavori al netto dell'I.V.A., ammonta a L. 162.999.853 per un totale di L. 193.969.825 I.V.A. compresa e che su tale importo sono stati corrisposti acconti per complessive L. 193.000.142, per cui la rata di saldo da corrispondere all'impresa da parte del competente ufficio del commissario risulta pari a L. 814.999 per complessive L. 969.848 I.V.A. compresa;

Visto che il quadro economico finale dell'intervento n. 25 è pertanto il seguente:

A - Per lavori al netto ribasso . . . . . . L. 162.999.853

B - Per somme a disposizione:

b.1 - per I.V.A. 19 e 20% . . . . L. 30.969.972

b.2 - spese tecniche . . . . L. 1.730.000

Totale somme a disposizione . . . L. 32.699.972

Totale complessivo A+B . . . L.195.699.825

Considerato che dal certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Visto che non risultano opposizioni ai sensi dell'art. 360 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *f)*, e che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dalla esecuzione dei lavori relativi all'intervento in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale;

Ritenuto di dover procedere alla necessaria approvazione il conto finale e dell'avvenuta liquidazione della rata di saldo;

Vista la relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale da cui risulta, dopo pagata la rata di saldo all'impresa compresa I.V.A., un'economia pari a L. 11.900.175, non restando da sostenere ulteriori spese per la realizzazione dell'intervento;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato Subcommissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della partecipazione civile n. 2449/96;

Ordina:

1) è approvato il certificato di regolare esecuzione redatto dall'Ufficio del genio civile di Arezzo, la relazione del direttore dei lavori di accompagnamento al conto finale nonché i relativi atti di contabilità finale dei lavori relativi all'intervento n. 25: «Torrente Cardoso - Intervento di rimodellamento della parte alta dell'alveo ed eliminazione ostacoli. Primi interventi di messa in sicurezza. I stralcio», di cui ente attuatore è l'ufficio del commissario, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a L. 195.699.825 I.V.A. compresa e che la rata di saldo da corrispondere all'impresa aggiudicataria è di L. 969.848 I.V.A. compresa;

2) di trasferire la somma di L. 1.730.000 relativo agli oneri di progettazione di cui all'art. 18 della legge n. 109/1994 sul capitolo di entrata 24940 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999;

3) è preso atto che il certificato di regolare esecuzione nonché gli atti della contabilità finale dell'intervento in oggetto sono acquisiti agli atti dell'ufficio regionale con sede il Pietrasanta;

4) è preso atto che la somma pari al L. 11.900.175 risultante dagli atti di contabilità finale costituiscono economia sul finanziamento dell'intervento.

Firenze, 26 marzo 1999

Il sub-commissario: FONTANELLI

99A5585

ORDINANZA 30 marzo 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Acquisto e installazione pianali. (Ordinanza n. F/583).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5 legge 24 febbraio 1992 n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2807/98;

Considerata la richiesta del C.N.R. e del laboratorio di ecologia dell'Università di Firenze di installare nella laguna di Orbetello e nei tre canali di collegamento al mare le apparecchiature necessarie all'acquisizione dei dati indispensabili per la formulazione progettuale relativa al risanamento e tutela della laguna, il tutto come risulta nella nota prot. 248 del 4 marzo 1999 del responsabile dell'area di progetto per il risanamento della laguna di Orbetello ing. Giovannini, agli atti dell'ufficio;

Considerato che, come convenuto con il C.N.R. e l'Università nell'incontro del 18 marzo 1999, le suddette apparecchiature di rilevazione dovrebbero essere installate su apposite piattaforme metalliche da ancorare alle strutture in cemento armato esistenti;

Visto che per la realizzazione delle predette piattaforme in materiale in grado di resistere alla aggressività salmastra e di particolari dimensioni, il geometra Salvestroni, incaricato con l'ordinanza commissariale n. F/545 del 19 gennaio 1999 dell'attività di supporto tecnico per la gestione della emergenza ambientale della laguna di Orbetello, ha verificato la disponibilità della ditta Romagnoli di Orbetello Scalo, la quale ha inviato apposito preventivo per L. 6.750.000 oltre I.V.A., compresi gli oneri per la installazione;

Preso atto del parere di congruità espresso dal geom. Salvestroni e del relativo parere favorevole dell'ing. Giovannini, entrambi agli atti dell'ufficio;

Viste le condizioni contrattuali dell'acquisto quali risultano dal preventivo presentato;

Vista la nota della capitaneria di porto di Livorno del 19 marzo 1999 agli atti dell'ufficio;

Vista l'urgenza di provvedere all'acquisto in rapporto alla necessità di procedere alla installazione delle apparecchiature entro il 12 aprile 1999;

Richiamate le deroghe previste dall'art. 2 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile numero 2807/98;

Ordina:

1) di procedere all'acquisto di n. 3 (tre) pianali in alluminio Peraluman 100 da mm 5, il tutto come meglio definito nel preventivo del 23 marzo 1999, presentato dalla ditta Romagnoli e allegato alla presente ordinanza, per L. 6.750.000 (seimilionisettecentocinquantamila) (euro 3486.08) oltre I.V.A., compresi gli oneri per la installazione;

2) di autorizzare la installazione dei pianali suddetti come concordato con il C.N.R. e il laboratorio di ecologia dell'Università di Firenze;

3) di approvare le condizioni contrattuali dell'acquisto quali risultano dal medesimo preventivo allegato;

4) di imputare le spese derivanti dal contratto di acquisto, come quantificate al precedente punto 1, ai fondi stanziati con ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2807/98;

5) di incaricare l'ing. Pierluigi Giovannini di provvedere agli adempimenti necessari al perfezionamento del contratto di acquisto in tempi compatibili con la installazione delle apparecchiature richieste dal C.N.R. e dal laboratorio di ecologia dell'Università di Firenze, di disporre l'installazione dei pianali nei punti concordati, nel rispetto delle prescrizioni del codice della navigazione, nonché di verificarne la corretta installazione;

6) di comunicare la presente ordinanza alla ditta Romagnoli di Orbetello Scalo, al C.N.R. e al laboratorio di ecologia dell'Università di Firenze, all'ing. Giovannini, alla Capitaneria di porto di Livorno, all'ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza. È inoltre pubblicata per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 30 marzo 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A5586

ORDINANZA 30 marzo 1999.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1º ottobre 1998 nelle province di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1º ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 324: sistemazione idraulico forestale in sinistra idrografica del torrente Lucese. Ente attuatore: Comunità montana Alta Versilia. Importo L. 600.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. G/584).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1º ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1º ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1º ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile del 25 gennaio 1999;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.1 e 2.2 dell'ordinanza n. G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. G/550;

Rilevato che nel piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/533 del 4 dicembre 1999 è stato inserito il seguente intervento n. 324: Sistemazione idraulico forestale in sinistra idrografica del torrente Lucese di cui ente attuatore è la Comunità montana Alta Versilia per l'importo L. 600.000.000;

Visto che in data 25 marzo 1999, con nota n. 851 di prot. la Comunità montana Alta Versilia - ente attuatore, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta esecutiva n. 41 del 25 marzo 1999 che presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori	L.	413.000.000
A.1 - per oneri sicurezza	L.	12.000.000
Totale importo lavori	L.	425.000.000
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per I.V.A. 10%	L.	85.000.000
b.2 - per direzione lavori	L.	30.000.000
b.3 - per progettazione	L.	30.000.000
b.4 - per occupazione ed espropri	L.	5.000.000
b.3 - altro (oneri sicurezza, sondaggi, carotaggi)	L.	25.000.000
Totale somme a disposizione	L.	175.000.000
Totale complessivo	L.	600.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che *a)* il quadro economico del suddetto progetto non rispetta il vincolo finanziario di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99; *c)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto relativo considerato l'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1999, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2853/98;

Ordina:

1) è preso atto del progetto relativo all'intervento n. 324: sistemazione idraulico forestale in sinistra idrografica del torrente Lucese di cui ente attuatore è la Comunità montana Alta Versilia per l'importo di L. 600.000.000;

2) la prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento;

3) la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;

4) di trasmettere alla Comunità montana Alta Versilia la presente ordinanza.

Firenze, 30 marzo 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A5587

ORDINANZA 31 marzo 1999.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 174: «Realizzazione passerella strallata sul T. Vezza nella parte a monte dell'abitato di Seravezza per agevolare il collegamento fra le due sponde». Ente attuatore: Comunità montana Alta Versilia. Importo L. 280.000.000. Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. 585).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 giugno 1996

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1999).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 17 luglio 1996;

Viste le successive rimodulazioni del piano, ed in particolare la settima approvata con ordinanza del commissario delegato n. 383 del 20 novembre 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella settima rimodulazione del piano è stato inserito l'intervento n. 174: «Realizzazione passerella strallata sul T. Vezza nella parte a monte dell'abitato di Seravezza per agevolare il collegamento fra le due sponde» di cui ente attuatore è la comunità montana Alta Versilia per un imposto di L. 280.000.000, di cui si è preso atto con ordinanza n. 360 del 13 ottobre 1997;

Visto che in data 22 marzo 1999 con nota n. 758 la comunità montana Alta Versilia - ente attuatore - ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 174 in oggetto, approvato con deliberazione della giunta esecutiva n. 314 del 31 dicembre 1998;

Visto che l'intervento n. 174 in oggetto, a seguito della perizia in oggetto presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori al netto ribasso	L.	227.998.500
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per I.V.A. 10%	L.	22.799.850
b.2 - per spese tecniche	L.	19.114.560
b.3 - per indagini geognostiche	L.	9.996.753
b.4 - per arrotondamenti	L.	90.337
Totale somme a disposizione	L.	52.001.500
Totale complessivo	L.	280.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che *a)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; *b)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto della suddetta perizia, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/96;

Ordina:

1) è preso atto della perizia di variante relativa all'intervento n. 174: «Realizzazione passerella strallata sul T. Vezza nella parte a monte dell'abitato di Seravezza per agevolare il collegamento fra le due sponde» di cui ente attuatore è la Comunità montana Alta Versilia, per un importo complessivo di L. 280.000.000 approvata con deliberazione della giunta esecutiva n. 314 del 31 dicembre 1998;

2) la prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento;

3) la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;

4) di trasmettere all'ente attuatore la presente ordinanza.

Firenze, 31 marzo 1999

Il sub-commissario: FONTANELLI

99A5588

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berzo Inferiore dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di sistemazione e ripristino delle strade agricole montane «Cascinetto - Zuvolo - Ranina - Lazzaretto» da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/43369).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 22 febbraio 1999 è pervenuta l'istanza di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del comune di Berzo Inferiore (Brescia) per lavori di sistemazione e ripristino strade agricole montane «Cascinetto-Zuvolo-Ranina-Lazzaretto»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tuto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berzo Inferiore (Brescia), foglio 10, mappali numeri 2125, 2074, 1848, 3267, 2101, 1816, 2070, foglio n. 13/14, mappale n. 2188, 2067, strada Paleur-Zuvolo-Cascinetto non contraddistinta da numeri di mappali ricadente nei foglio 7, 10, 14, 16, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di sistemazione e ripristino strade agricole montane «Cascinetto- Zuvolo-Ranina-Lazzaretto» da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A5872

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berzo Inferiore dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada d'accesso e la sistemazione dell'area esterna al fabbricato in località Camarozzi da parte del sig. Scalvinoni Severino. (Deliberazione n. VI/43370).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fis-

sati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 22 febbraio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Berzo Inferiore (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Scalvinoni Severino per la realizzazione di strada di accesso e sistemazione area esterna al fabbricato in località Camarozzi;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tuto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berzo Inferiore (Brescia), foglio 10, mappale n. 2084 dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada di accesso e sistemazione area esterna al fabbricato in località Camarozzi da parte del sig. Scalvinoni Severino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A5873

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto rurale e opere di presa in località Campagneda da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/43371).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 3 febbraio 1999 è pervenuta l'istanza di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'amministrazione

comunale di Tresivio per la realizzazione di nuove opere di presa per acquedotto comunale in località Rogneda;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tuto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tresivio (Sondrio), foglio 1, mappali numeri 9, 10, 14 dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuove opere di presa per acquedotto comunale in località Rogneda da parte dell'amministrazione comunale di Tresivio (Sondrio);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A5874

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tresivio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuove opere di presa per l'acquedotto comunale in località Rogneda da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/43372).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 29 marzo 1999 è pervenuta l'istanza di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte dell'amministrazione comunale di Lanzada per la realizzazione di acquedotto rurale e opere di presa in località Campagneda;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), foglio 10, mappali numeri 5, 6, 8 (parte), foglio 12, mappale n. 3 (parte) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di acquedotto rurale e opere di presa in località Campagneda da parte dell'amministrazione comunale di Lanzada;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A5875

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Incudine dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il risanamento conservativo di alcuni manufatti della prima guerra mondiale in località Pianaccio e Monte Pagano da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/43373).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 7 aprile 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Incudine (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'amministrazione comunale per il risanamento conservativo di alcuni manufatti della prima guerra mondiale in località Pianaccio e Monte Pagano;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tuto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Incudine (Brescia), foglio 2, mappale n. 11 per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il risanamento conservativo di alcuni manufatti della prima guerra mondiale in località Pianaccio e Monte Pagano da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A5876

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un deposito attrezzi a macchinari per mungitura in località Alpeggio Campagneda da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/43374).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fis-

sati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 29 marzo 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Lanzada (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte dell'amministrazione comunale per la realizzazione di un deposito attrezzi a macchinari per mungitura in località Alpeggio Campagneda;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), foglio 10, mappale n. 8 (parte) per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un deposito attrezzi e macchinari per mungitura in località Alpeggio Campagneda da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A5877

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto in località Ponte da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/43375).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 29 marzo 1999 è pervenuta l'istanza di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte dell'amministrazione comunale di Lanzada per la realizzazione di un acquedotto in località Ponte;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), foglio 15, mappale numeri 22, 23 in parte dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto in località Ponte da parte dell'amministrazione comunale di Lanzada;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A5878

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento di un fabbricato e la formazione di reti di collettamento acque reflue in località Dovere Alte da parte del sig. De Maron Abbondino. (Deliberazione n. VI/43376).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 25 marzo 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. De Maron Abbondino per l'ampliamento del fabbricato e formazione reti di collettamento acque reflue in località Dovere Alte;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio 3, mappali n. 135, 136, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento del fabbricato e formazione reti di collettamento acque reflue in località Dovere Alte;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A5879

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato da parte della società Baitella S.a.s. (Deliberazione n. VI/43377).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 30 marzo 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della società Baitella S.a.s., per la ristrutturazione di fabbricato;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio 69, mappale n. 382 per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di fabbricato da parte della società Baitella S.a.s.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A5880

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Caspoggio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto rurale Alpe Prabello da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/43378).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fis-

sati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 30 marzo 1999 è pervenuta richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del comune di Caspoggio (Sondrio) per la realizzazione di un acquedotto rurale Alpe Prabello;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Caspoggio (Sondrio), foglio 12, mappali n. 16, 43, 44, foglio 13, mappale n. 2, foglio 18, mappale n. 6, 7, 11, 18, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto rurale Alpe Prabello da parte del comune di Caspoggio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A5881

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nuovo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 1997, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario di area sanitaria», a cui è allegata la tabella XVIII-*quater;*

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», formulata nell'adunanza del 21 gennaio 1998, intesa ad ottenere l'istituzione dei corsi di diploma universitario di «tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale» e di «terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva»;

Vista la proposta del senato accademico integrato del 27 aprile 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 maggio 1998;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 ottobre 1998, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 4 novembre 1998, prot. n. 1771, in merito all'istituzione dei corsi di diploma universitario di «tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale» e di «terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Art. 1.

Nella Parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», Titolo VIII «facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli"», subito dopo l'intestazione, in apertura del titolo, all'art. 175 dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche e integrazioni - viene apportata la seguente modifica all'elencazione dei corsi di laurea e di diploma universitario afferenti alla facoltà di «medicina e chirurgia "A. Gemelli"»:

dopo l'espressione «*p)* corso di diploma universitario triennale di tecnico sanitario di radiologia medica», si aggiungono le espressioni:

«*q)* corso di diploma universitario triennale di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

r) corso di diploma universitario triennale di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva».

Art. 2.

Nella medesima parte, stesso titolo, del suddetto statuto, alla lettera «*B)* norme relative ai singoli diplomi universitari», dopo gli articoli di cui al numero «16 - Diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica», si aggiunge il seguente articolato, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi:

«17. *Diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale».*

Art. 214 - Il corso di diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di «tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale». Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità previste dal presente statuto. Il corso di diploma universitario ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere un'attività professionale, compresa quella educativa, nel campo della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, individuale, familiare e di comunità.

Art. 215 - Il corso di diploma universitario prevede 4600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno. Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

Le attività didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi

semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico-professionali, mentre le discipline concernono le titolarità dei docenti dei singoli settori. Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato. Le discipline attengono unicamente la titolarità dei docenti e non danno luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio della facoltà e sono in tale evenienza inserite nel manifesto annuale degli studi, che è anche forma di pubblicizzazione dei docenti.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari sono riportati nella tabella *A* del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 settembre 1997.

Obiettivo didattico del corso è quello di fornire allo studente le basi per comprendere le situazioni di disagio psichico e psicosociale e porre in essere le metodologie individuali, familiari, e di comunità per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei pazienti.

Sono settori scientifico-disciplinari costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario i seguenti: B01B fisica; E05A biochimica; E06A fisiologia umana; E07X farmacologia; E09A anatomia umana; E13X biologia applicata; F11A psichiatria; F11B neurologia; F19B neuropsichiatria infantile; F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

Lo standard formativo-pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B* del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 settembre 1997.

18. *Diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.*

Art. 216 - Il corso di diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di «terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva». Il numero massimo degli studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità previste dal presente statuto.

Il corso di diploma universitario ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva ai sensi del decreto del Ministero dela sanità 17 gennaio 1997, n. 56.

Art. 217 - Il corso di diploma universitario prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutorale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere del 10% il monte ore complessivo. L'attività didattica programmata è pari a 1600 ore complessive; quella pratica è di 3000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni, ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori. Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella A del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 settembre 1997.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e psicofisiopatologici necessarie per procedere agli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo. Deve inoltre acquisire le attitudini ed i comportamenti per potere, secondo le diagnosi e le prescrizioni del neuropsichiatra infantile, compiere le attività proprie della figura professionale atte agli interventi terapeutici specifici per i pazienti in età evolutiva.

Sono settori scientifico-disciplinari costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario i seguenti: B01B fisica; E05A biochimica; E06A fisiologia umana; E09A anatomia umana; E13X biologia applicata; F03X genetica medica; F04A patologia generale; F07B malattie dell'apparato respiratorio; F07C malattie dell'apparato cardiovascolare; F15A otorinolaringoiatria; F16A medicina fisica e infantile; F19A pediatria generale e specialistica; F19B neuropsichiatria infantile; F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica; F23F scienze di riabilitazione in logopedia; M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione; M11B psicologia sociale; M11D psicologia dinamica; M11E psicologia clinica.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B* del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 settembre 1997».

Art. 3.

Nella Tabella «*A*» di cui al secondo comma dell'art. 23 «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», Titolo III «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria» del nuovo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, alla lettera «*a*) Facoltà» nell'elenco dei corsi di laurea e di diploma universitario afferenti alla facoltà di «medicina e chirurgia "A. Gemelli"» vengono apportate le seguenti modifiche:

fra l'espressione: «diploma universitario di tecnico audioprotesista» e l'espressione: «diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia» si aggiunge l'espressione: «diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale»;

dopo l'espressione: «diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica» si aggiunge l'espressione: «diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 maggio 1999

Il rettore: ZANINELLI

99A5684

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 29 giugno 1999.

Modificazioni all'ordinamento didattico dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, in particolare gli articoli 2 e 12;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n 245, con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università di Napoli;

Visto il decreto rettorale n 165 del 31 dicembre 1992;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle Scuole di specializzazione del settore medico pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997;

Visto lo statuto della Seconda Università degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996, in particolare l'art. 11, comma 4, relativo al regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del predetto regolamento didattico di Ateneo, è necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario relativamente alle Scuole di specializzazione del settore medico (tabella XLV/2);

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, adunanza del 15 ottobre 1997, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 30 novembre e 3 dicembre 1998;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 marzo 1999;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Le norme statutarie della Scuola di specializzazione dell'area medica afferente alla facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli in Chirurgia vascolare — contenute nel decreto rettorale 31 ottobre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1990 — sono soppresse e sostituite con il seguente nuovo ordinamento.

L'ordinamento stesso sarà successivamente inserito nel regolamento didattico di Ateneo in fase di approvazione.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA VASCOLARE

Art. 1.

La Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare risponde alle norme generali delle Scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica, della clinica e della terapia chirurgica delle malattie vascolari intese come malattie delle arterie, delle vene e dei linfatici.

Art. 3.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 4.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia con sede amministrativa presso la cattedra di chirurgia vascolare e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5 è determinato in due per ciascun anno di corso.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze di anatomo-fisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve inoltre apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistematizzazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica (E06A Fisiologia umana), F01X Statistica medica, F06A Anatomia patologica, F07G Malattie del sangue, K05B Informatica, K06X Bioingegneria, L18C Linguistica inglese.

B. *Area semiologia clinica e diagnostica strumentale invasiva e non invasiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semiologiche cliniche e di diagnostica strumentale invasiva e non invasiva idonee al trattamento delle vasculopatie cerebrali, viscerali e periferiche, nonché delle malattie cardiache più frequenti.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

C. *Area di specialità chirurgiche correlate.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali metodologiche e cliniche relative ai settori specialistici correlati, nonché le loro fondamentali tecniche chirurgiche. In particolare deve acquisire la pratica clinica per la diagnosi ed il trattamento chirurgico e postoperatorio delle più frequenti malattie chirurgiche.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Chirurgia urologica.

D. *Area di chirurgia vascolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche dell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici.

Settori: F06A Anatomia patologica, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F09X Cardiochirurgia.

E. *Area di chirurgia endovascolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le normali nozioni teorico pratiche del cateterismo arterioso e le terapie endovascolari; ivi comprese le terapie locoregionali farmacologiche, la dilatazione percutanea transluminale, l'applicazione di stent vascolari e endoprotesi, nonché le metodiche da esse derivanti. Deve inoltre acquisire conoscenza e capacità pratica nelle metodiche di controllo strumentale invasive e non.

Settori: F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini.

F. *Area angiologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze teorico pratiche per la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari di interesse medico.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

G. *Area di anestesiologia e valutazione critica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre, acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08E Chirurgia vascolare, F22B Medicina legale, F21X Anestesiologia.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALIZZANTE

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualità; dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

procedure diagnostiche di malattie vascolari:

a) diagnostica vascolare incruenta: 200 casi di cui almeno il 50% eseguito in prima persona;

b) diagnostica vascolare cruenta: 100 casi a cui lo specializzando partecipa in collaborazione;

interventi di chirurgia vascolare: di alta e media chirurgia: 200 casi di cui almeno il 15% eseguito in prima persona;

interventi di chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi di cui almeno il 15% eseguiti in prima persona;

interventi di chirurgia endovascolare: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona;

interventi di chirurgia generale: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Caserta, 29 giugno 1999

Il rettore: GRELLA

99A5883

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo

L'UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE
PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Visti i verbali degli uffici elettorali circoscrizionali che hanno proceduto alla proclamazione dei candidati eletti nei comizi elettorali del 13 giugno 1999;

Provveduto, a seguito delle opzioni e rinunzie fino a questo momento pervenute (con esclusione della lista Forza Italia, per la quale l'on. Silvio Berlusconi non ha ancora comunicato la propria opzione), alla proclamazione dei candidati eletti in surrogazione;

In attesa della predetta opzione, che dovrà comunque essere effettuata entro il 17 luglio p.v.;

Ai sensi degli articoli 24 e 41 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

Rende noto

l'elenco dei candidati eletti a rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo:

I CIRCOSCRIZIONE - *Italia nord-occidentale:*

Per la lista «Forza Italia»:

Berlusconi Silvio;

Costa Raffaele;

Mauro Mario;

Dell'Utri Marcello;

Podestà Guido;

Mantovani Mario;

Fiori Francesco.

Per la lista «Democratici di sinistra»:

Trentin Bruno;

Vattimo Gianteresio (detto Gianni);

Ghilardotti Florinda (detta Fiorella).

Per la lista «Patto Segni-Alleanza Nazionale»:
Fini Gianfranco;
Muscardini Cristiana.

Per la lista «Associazione politica nazionale - Lista Marco Pannella»:
Pannella Giacinto (detto Marco);
Dupuis Olivier;
Della Vedova Benedetto.

Per la lista «I Democratici» collegata con «Union Valdotaine»:
Di Pietro Antonio;
Cacciari Massimo.

Per la lista «Lega nord per l'indipendenza della Padania»:
Bossi Umberto;
Formentini Marco;
Speroni Francesco Enrico.

Per la lista «Partito della rifondazione comunista»:
Vinci Luigi.

Per la lista «Partito popolare italiano»:
Bodrato Guido.

Per la lista «Cristiani democratici uniti»:
Buttiglione Rocco.

Per la lista «Partito dei comunisti italiani»:
Cossutta Armando.

Per la lista «Federazione dei verdi»:
Celli Giorgio.

Per la lista «Partito dei pensionati»:
Fatuzzo Carlo.

II CIRCOSCRIZIONE - *Italia nord-orientale:*

Per la lista «Forza Italia»:
Berlusconi Silvio;
Sgarbi Vittorio;
Brunetta Renato;
Sartori Amalia.

Per la lista «Democratici di sinistra»:
Paciotti Elena Ornella;
Imbeni Renzo;
Carraro Massimo;
Volcic Demetrio.

Per la lista «Patto Segni-Alleanza Nazionale»:
Berlato Sergio Antonio.

Per la lista «Associazione politica nazionale e Lista Marco Pannella»:
Dell'Alba Gianfranco;
Cappato Marco.

Per la lista «I democratici» collegata con «Sud Tiroler Volkspartei»:
Ebner Michael (detto Michl);
Costa Paolo.

Per la lista «Lega nord per l'indipendenza della Padania»:
Gobbo Gian Paolo.

Per la lista «Partito della rifondazione comunista»:
Bertinotti Fausto.

Per la lista «Federazione dei verdi»:
Messner Reinhold.

III CIRCOSCRIZIONE - *Italia centrale:*

Per la lista «Forza Italia»:
Berlusconi Silvio;
Tajani Antonio;
Zappalà Stefano;
Ferri Enrico.

Per la lista «Democratici di sinistra»:
Veltroni Valter;
Napoletano Pasqualina;
Ruffolo Giorgio;
Sacconi Guido.

Per la lista «Patto Segni-Alleanza Nazionale»:
Angelilli Roberta;
Segni Mariotto Giovanni Battista Luigi (detto Mario);
Turchi Francesco.

Per la lista «Associazione politica nazionale Lista Marco Pannella»:
Bonino Emma.

Per la lista «I democratici»:
Rutelli Francesco.

Per la lista «Partito della rifondazione comunista»:
Morgantini Luisa.

Per la lista «Partito popolare italiano»:
Marini Franco.

Per la lista «I socialisti democratici italiani»:
Martelli Claudio.

Per la lista «Partito dei comunisti italiani»:
Manisco Lucio.

Per la lista «Partito repubblicano italiano»:
Sbarbati Luciana.

IV CIRCOSCRIZIONE - *Italia meridionale:*

Per la lista «Forza Italia»:
Berlusconi Silvio;
Fitto Raffaele;
Viceconte Guido Walter Cesare;
Gargani Giuseppe;
Cesaro Luigi.

Per la lista «Democratici di sinistra»:
Napolitano Giorgio;
Pittella Giovanni Saverio Furio;
Navarra Vincenzo.

Per la lista «Patto Segni-Alleanza Nazionale»:
Poli in Bortone Adriana;
Nobilia Mauro.

Per la lista «Associazione politica nazionale Lista Marco Pannella»:
Turco Maurizio.

Per la lista «I democratici»:
Procacci Giovanni;
Mennea Pietro Paolo.

Per la lista «Partito della rifondazione comunista»:
Di Lello Finuoli Giuseppe.

Per la lista «Partito popolare italiano»:
De Mita Ciriaco Luigi.

Per la lista «Centro cristiano democratici»:

Casini Pier Ferdinando.

Per la lista «Socialisti democratici italiani»:

Boselli Enrico.

Per la lista «Cristiano democratici uniti-Liberali e democratici per l'Italia»:

Gemelli Vitaliano (detto Nino).

Per la lista «Unione democratici per l'Europa - UDeuR.»:

Mastella Mario Clemente.

Per la lista «Movimento sociale fiamma tricolore»:

Bigliardo Roberto Felice.

Per la lista «Lista Dini-Rinnovamento italiano»:

Pisicchio Giuseppe (detto Pino).

V CIRCOSCRIZIONE - *Italia insulare:*

Per la lista «Forza Italia»:

Berlusconi Silvio;

Musotto Francesco.

Per la lista «Democratici di sinistra»:

Fava Giovanni Giuseppe Claudio.

Per la lista «Patto Segni-Alleanza Nazionale»:

Musumeci Sebastiano.

Per la lista «Partito popolare italiano»:

Cocilovo Luigi.

Per la lista «Centro cristiano democratici»:

Lombardo Raffaele.

L'on. Silvio Berlusconi ha termine fino al 17 luglio 1999 per esprimere la propria opzione. In mancanza si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 41 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Roma, 15 luglio 1999

Il presidente: FAVARA

99A6058

Comunicato concernente la nomina di quattro rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo

UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE
PER IL PARLAMENTO EUROPEO

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento Europeo, costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 16 luglio 1999, ha proclamato eletti a rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18:

il sig. Jas Gawronski, candidato nella lista Forza Italia per la I Circoscrizione - Italia nord occidentale, al seggio rimasto vacante a seguito della opzione dell'on. Silvio Berlusconi per la III Circoscrizione - Italia centrale;

il sig. Giorgio Lisi, candidato nella lista Forza Italia per la II Circoscrizione - Italia nord orientale, al seggio rimasto vacante a seguito della opzione dell'on. Silvio Berlusconi per la III Circoscrizione - Italia centrale;

il sig. Giuseppe Nisticò, candidato nella lista Forza Italia per la IV Circoscrizione - Italia meridionale, al seggio rimasto vacante a seguito della opzione dell'on. Silvio Berlusconi per la III Circoscrizione - Italia centrale;

il sig. Umberto Scapagnini, candidato nella lista Forza Italia per la V Circoscrizione - Italia insulare, al seggio rimasto vacante a seguito della opzione dell'on. Silvio Berlusconi per la III Circoscrizione - Italia centrale, e dell'avvenuta elezione dell'on. Marcello Dell'Utri nella I Circoscrizione - Italia nord occidentale.

Roma, 16 luglio 1999

99A6059

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.10310-XV.J(1683) del 1º giugno 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 806 (d.f.: Martarello Festa 20000)», che la ditta «Martarello Ermes», con fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (Rovigo), località Lago, intende importare dalla ditta Horse Brand China National Native Fireworks - Guangdong (Cina), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.28483-XV.J(1864) del 4 giugno 1999, i manufatti esplosivi denominati:

floral shell of shell silver 150 mm./6 inch. night shell;

floral shell of shell gold 150 mm./6 inch. night shell;

floral shell of shell blue 150 mm./6 inch. night shell,

che la Panzera S.a.s. con sede in Carignano (Torino) intende importare dalla San Tai Fireworks Industrial Co. Ltd. - Taiwan, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.28502-XV.J(1865) del 4 giugno 1999, il manufatto esplosivo denominato «Signal smoke and light n. 2 day and night», che la Panzera S.a.s. intende produrre nella propria fabbrica in Carignano (Torino) o importare dalla soc. Jns Pyrotechniek B. V. - Olanda, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.28099-XV.J(1860) del 1º giugno 1999, il manufatto esplosivo denominato «Razzo bravo 1000 Benassi», che la Pirotechica Benassi cav. Vittorino S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica in Castel D'Aiano (Bologna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.28098-XV.J(1859) del 1º giugno 1999, il manufatto esplosivo denominato «Picasso 55», che la Pirotecnica Benassi cav. Vittorino S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica in Castel D'Aiano (Bologna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.5884-XV.J(1244) del 1º giugno 1999, il manufatto esplosivo denominato «Razzo bravo 100 Benassi», che la Pirotecnica Benassi cav. Vittorino S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica in Castel D'Aiano (Bologna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.2866-XV.J(1896) del 4 giugno 1999, i manufatti esplosivi denominati:

C21001.01 (d.f.: cilindro rosso con centro tremolante oro e 5 colpi 10 cm);

C21001.02 (d.f.: cilindro verde con centro tremolante oro e 5 colpi 10 cm);

C21001.03 (d.f.: cilindro viola con centro tremolante oro e 5 colpi 10 cm);

C21001.04 (d.f.: cilindro bianco con centro tremolante oro e 5 colpi 10 cm);

C21002 (d.f.: pioggia crackling +10 colpi 10 cm),

che la R. Riedlinger S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Repubblica Popolare Cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.2865-XV.J(1895) del 4 giugno 1999, i manufatti esplosivi denominati:

C21003.01 (d.f.: cilindro rosso con centro crackling e 10 colpi 10 cm);

C21003.02 (d.f.: cilindro verde con centro crackling e 10 colpi 10 cm);

C21003.03 (d.f.: cilindro blu con centro crackling e 10 colpi 10 cm);

C21003.04 (d.f.: cilindro giallo limone con centro crackling e 10 colpi 10 cm);

C21004 (d.f.: cilindro 18 tuoni al titanio 10 cm),

che la R. Riedlinger S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Repubblica Popolare Cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4081-XV.J(1848) del 16 giugno 1999, i manufatti esplosivi denominati:

art. 9506.01 (d.f.: pioggia oro);

art. 9506.02 (d.f.: pioggia argento);

art. 9507.01 (d.f.: doppio colpo stelle verdi);

art. 9507.02 (d.f.: doppio colpo stelle d'argento);

art. 9507.03 (d.f.: doppio colpo stelle rosse);

art. 9507.04 (d.f.: doppio colpo stelle oro);

art. 9507.05 (d.f.: doppio colpo stelle blu);

art. 9508 (d.f.: tre colpi al titanio);

art. 9509.01 (d.f.: 2 stelle rosso-giallo con 2 colpi);

art. 9509.02 (d.f.: 2 stelle rosso-verde con 2 colpi);

art. 9509.03 (d.f.: 2 stelle blu-giallo con 2 colpi);

art. 9509.04 (d.f.: 2 stelle verde-giallo con 2 colpi);

art. 9509.05 (d.f.: 2 stelle rosso-blu con 2 colpi),

che la R. Riedlinger S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Repubblica Popolare Cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3909-XV.J(1905) del 16 giugno 1999, i manufatti esplosivi denominati:

B10016.01 (d.f.: peonia rossa con coda d'argento 7,5 cm);

B10016.02 (d.f.: peonia verde con coda d'argento 7,5 cm);

B10016.03 (d.f.: peonia blu con coda d'argento 7,5 cm);

B10016.04 (d.f.: peonia gialla con coda d'argento 7,5 cm);

B10016.05 (d.f.: peonia viola con coda d'argento 7,5 cm);

B10016.06 (d.f.: peonia bianca con coda d'argento 7,5 cm),

che la R. Riedlinger S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Repubblica Popolare Cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3910-XV.J(1906) del 16 giugno 1999, i manufatti esplosivi denominati:

B11032.01 (d.f.: peonia rossa con schegge viola 10 cm);

B11032.02 (d.f.: peonia bianca con schegge rosse 10 cm);

B11032.03 (d.f.: peonia blu con schegge rosse 10 cm);

B11032.04 (d.f.: peonia rossa con schegge bianche 10 cm);

B11032.05 (d.f.: peonia blu con schegge gialle 10 cm);

B11032.06 (d.f.: peonia gialla con schegge verdi 10 cm),

che la R. Riedlinger S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Repubblica Popolare Cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4082-XV.J(1855) del 16 giugno 1999, i manufatti esplosivi denominati:

art. 9501.01 (d.f.: api oro);

art. 9501.02 (d.f.: api d'argento);

art. 9502.01 (d.f.: smile stars argento crackling);

art. 9502.02 (d.f.: smile stars rosso crackling);

art. 9502.03 (d.f.: smile stars oro crackling);

art. 9502.04 (d.f.: smile stars verde crackling);

art. 9502.05 (d.f.: smile stars rosso-verde crackling);

art. 9503.01 (d.f.: crisantemo rosso-blu);

art. 9503.02 (d.f.: crisantemo giallo-blu);

art. 9503.03 (d.f.: crisantemo rosso-giallo);

art. 9503.04 (d.f.: crisantemo rosso-verde);

art. 9503.05 (d.f.: crisantemo giallo-verde);

art. 9504.01 (d.f.: glittering viola-oro);

art. 9504.02 (d.f.: glittering argento-oro);

art. 9504.03 (d.f.: glittering rosso-oro);

art. 9504.04 (d.f.: glittering verde-oro);

art. 9504.05 (d.f.: glittering blu-oro);

art. 9505.01 (d.f.: girelle con stelle rosse-verdi);

art. 9505.02 (d.f.: girelle con stelle viola);

art. 9505.03 (d.f.: girelle con stelle verdi);

art. 9505.04 (d.f.: girelle con stelle blu);

art. 9505.05 (d.f.: girelle con stelle rosse),

che la R. Riedlinger S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Repubblica Popolare Cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A5884

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 luglio 1999

Dollaro USA	1,0201
Yen giapponese	123,04
Dracma greca	324,70
Corona danese	7,4372
Corona svedese	8,7775
Sterlina	0,65130
Corona norvegese	8,1685
Corona ceca	36,753
Lira cipriota	0,57730
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,34
Zloty polacco	3,9812
Tallero sloveno	197,0859
Franco svizzero	1,6055
Dollaro canadese	1,5109
Dollaro australiano	1,5435
Dollaro neozelandese	1,9514
Rand sudafricano	6,2762

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A6060

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato del Ministero della sanità concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Neo-Detoxal"».

Nella parte del comunicato: «Decreto n. 13 del 22 febbraio 1999» relativo alla specialità medicinale per uso veterinario NEO-DETOXAL pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1999, alla pag. 78, prima colonna, laddove è indicato: «NEO-DETOXAL», leggasi: «NEO-DETOXOL».

99A5914

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Iscrizione all'albo delle imprese e degli enti di cui all'art. 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che effettuano la gestione dei rifiuti.

Con deliberazione del 17 dicembre 1998 del comitato nazionale dell'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è stata prevista l'iscrizione all'albo delle imprese ed enti di cui all'art. 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

99A5885

Approvazione della modulistica relativa alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Con deliberazione del 17 dicembre 1998 del comitato nazionale dell'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è stata approvata la modulistica relativa alla domanda d'iscrizione all'albo.

99A5886

Requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

Con deliberazione del 17 dicembre 1998 del comitato nazionale dell'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti sono stati individuati i requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

99A5887

Requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti

Con deliberazione prot. n. 002/CN/Albo del 17 dicembre 1998 del comitato nazionale dell'albo sono stati fissati i requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.

99A5888

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione prot. n. 002/CN/ Albo del 17 dicembre 1998 recante i requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Con deliberazione del 17 marzo 1999 del comitato nazionale dell'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti sono stati previste modifiche ed integrazioni alla deliberazione prot. n. 002/CN/ albo del 17 dicembre 1998 recante i requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.

99A5889

Diritti annuali d'iscrizione che devono essere corrisposti dalle imprese di cui all'art. 23, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, e successive modifiche ed integrazioni.

Con deliberazione del 29 marzo 1999 del comitato nazionale dell'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti sono stati previsti i diritti annuali d'iscrizione che devono essere corrisposti dalle imprese di cui all'art. 23, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, e successive modifiche ed integrazioni.

99A5890

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il Comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Partenio società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Mercogliano.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 25 giugno 1999, ha nominato il sig. rag. Giorgio Ghiotto commissario straordinario ed i sigg. avv. Gianfranco Caradonna, avv. Giorgio de Petra e prof. Vincenzo Sparano componenti il Comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Partenio società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede nel comune di Mercogliano (Avellino), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 21 giugno 1999.

99A5891

COMUNE DI MASSA LUBRENSE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MASSA LUBRENSE (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote dell'I.C.I. da applicarsi per l'anno 1999 nel modo seguente:

abitazione principale 4 per mille;

abitazione non principale 7 per mille;

restanti tipologie di fabbricati e terreni 6 per mille.

(Omissis).

99A6056

COMUNE DI SOLDANO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SOLDANO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare nel 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

2. di stabilire contestualmente in L. 200.000 la detrazione per la prima casa prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

(Omissis).

99A6057

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.